

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità	pag. 5
Articolo 2 – Servizi socio-educativi per la prima infanzia	pag. 5
Articolo 3 - Requisiti e standard per l'autorizzazione	pag. 5
Articolo 4 – Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione	pag. 6
Articolo 5 - Domanda e documentazione necessaria	pag. 7
Articolo 6 - Istruttoria ed esiti del procedimento	pag. 8
Articolo 7 - Adeguamento dei servizi esistenti	pag. 9
Articolo 8 – Durata e rinnovo	pag. 9
Articolo 9 – Obblighi conseguenti l'autorizzazione	pag. 9
Articolo 10 – Vigilanza e controllo	pag.10
Articolo 11 – Sospensione, revoca e variazioni dell'autorizzazione	pag.11
Articolo 12 – Sanzioni amministrative	pag.11
Articolo 13 – Criteri di equità nella compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio	pag.12
Articolo 14 - Volontariato	pag.12
Articolo 15 – Convenzioni con il Comune di Cascia	pag.12
Articolo 16 – Disposizioni finali e transitorie	pag.13
<u>Allegato n. 1: standard “nido d'infanzia” / “nido aziendale”</u>	pag.13
A) Standard organizzativi e di qualità per servizi di nuova apertura o già funzionanti	pag.14
A.1 Risorse Umane	
A.2 Professionalità degli operatori	
A.3 Dotazione strumentale	
A.4 Correttezza e trasparenza del servizio	
A.5 Pianificazione strategica del servizio	
A.6 Pasti e tabella dietetica	
A.7 Rispetto della normativa e assicurazioni	
B) Standard tecnico-strutturali per servizi di nuova apertura o già funzionanti posti in edifici esistenti	pag.16
B.1 Ubicazione, destinazione d'uso e caratteristiche costruttive	
B.2 Organizzazione delle aree e degli spazi	
B.3 Ricettività	
B.4 Strutture, finiture, attrezzature e arredi	
B.5 Requisiti generali igienico-sanitari dei locali	
B.6 Impianti tecnologici	
B.7 Gestione della sicurezza e prevenzione incendi	
B.8 Disposizioni specifiche per cucine e refettori	
B.9 Rispetto della normativa	
C) Standard tecnico-strutturali per servizi di nuova apertura posti in edifici realizzati specificatamente per l'uso socio-educativo	pag.23
C.1 Ubicazione e caratteristiche costruttive	
C.2 Organizzazione delle aree e degli spazi	
C.3 Ricettività	
C.4 Strutture, finiture, attrezzature e arredi	
C.5 Requisiti generali igienico-sanitari dei locali	

- C.6 Impianti tecnologici
- C.7 Gestione della sicurezza e prevenzione incendi
- C.8 Disposizioni specifiche per cucine e refettori
- C.9 Rispetto della normativa

Allegato n. 2: standard “centri per bambini/e” pag.30

A) Standard organizzativi e di qualità per servizi di nuova apertura o già funzionanti pag.30

- A.1 Risorse Umane
- A.2 Professionalità degli operatori
- A.3 Dotazione strumentale
- A.4 Correttezza e trasparenza del servizio
- A.5 Pianificazione strategica del servizio
- A.6 Colazioni e/o merende
- A.7 Rispetto della normativa e assicurazioni

B) Standard tecnico-strutturali per servizi di nuova apertura o già funzionanti posti in edifici esistenti pag.32

- B.1 Ubicazione e caratteristiche costruttive
- B.2 Organizzazione delle aree e degli spazi
- B.3 Ricettività
- B.4 Strutture, finiture, attrezzature e arredi
- B.5 Requisiti generali igienico-sanitari dei locali
- B.6 Impianti tecnologici
- B.7 Gestione della sicurezza e prevenzione incendi
- B.8 Spazio preparazione colazione/merende
- B.9 Rispetto della normativa

C) Standard tecnico-strutturali per servizi di nuova apertura posti in edifici realizzati specificatamente per l'uso socio-educativo pag.34

- C.1 Ubicazione e caratteristiche costruttive
- C.2 Organizzazione delle aree e degli spazi
- C.3 Ricettività
- C.4 Strutture, finiture, attrezzature e arredi
- C.5 Requisiti generali igienico-sanitari dei locali
- C.6 Impianti tecnologici
- C.7 Gestione della sicurezza e prevenzione incendi
- C.8 Disposizioni specifiche per cucine e refettori
- C.9 Rispetto della normativa

Allegato n. 3 standard “centri per bambini e famiglie” pag.35

A) Standard organizzativi e di qualità per servizi di nuova apertura o già funzionanti pag.36

- A.1 Risorse Umane
- A.2 Professionalità degli operatori
- A.3 Dotazione strumentale
- A.4 Correttezza e trasparenza del servizio
- A.5 Pianificazione strategica del servizio
- A.6 Colazioni e merende
- A.7 Rispetto della normativa e assicurazioni

B) Standard tecnico-strutturali per servizi di nuova apertura o già funzionanti posti in edifici esistenti pag.37

- B.1 Ubicazione e caratteristiche costruttive
- B.2 Organizzazione delle aree e degli spazi
- B.3 Ricettività
- B.4. Strutture, finiture, attrezzature e arredi
- B.5 Requisiti generali igienico-sanitari dei locali
- B.6 Impianti tecnologici
- B.7 Gestione della sicurezza e prevenzione incendi
- B.8 Spazio preparazione colazione/merende
- B.9 Rispetto della normativa

C) Standard tecnico-strutturali per servizi di nuova apertura posti in edifici realizzati specificatamente per l'uso socio-educativo pag.38

- C.1 Ubicazione e caratteristiche costruttive
- C.2 Organizzazione delle aree e degli spazi
- C.3 Ricettività
- C.4 Strutture, finiture, attrezzature e arredi
- C.5 Requisiti generali igienico-sanitari dei locali
- C.6 Impianti tecnologici
- C.7 Gestione della sicurezza e prevenzione incendi
- C.8 Disposizioni specifiche per cucine e refettori
- C.9 Rispetto della normativa

Allegato n. 4 standard "spazi gioco" pag.39

A) Standard organizzativi e di qualità per servizi di nuova apertura o già funzionanti pag.39

- A.1 Risorse Umane
- A.2 Professionalità degli operatori
- A.3 Dotazione strumentale
- A.4 Correttezza e trasparenza del servizio
- A.5 Pianificazione strategica del servizio
- A.6 Colazioni e merende
- A.7 Rispetto della normativa e assicurazioni

B) Standard tecnico-strutturali per servizi di nuova apertura o già funzionanti posti in edifici esistenti pag.41

- B.1 Ubicazione e caratteristiche costruttive
- B.2 Organizzazione delle aree e degli spazi
- B.3 Ricettività
- B.4. Strutture, finiture, attrezzature e arredi
- B.5 Requisiti generali igienico-sanitari dei locali
- B.6 Impianti tecnologici
- B.7 Gestione della sicurezza e prevenzione incendi
- B.8 Spazio preparazione colazione/merende
- B.9 Rispetto della normativa

C) Standard tecnico-strutturali per servizi di nuova apertura posti in edifici realizzati specificatamente per l'uso socio-educativo pag.42

- C.1 Ubicazione e caratteristiche costruttive
- C.2 Organizzazione delle aree e degli spazi
- C.3 Ricettività
- C.4 Strutture, finiture, attrezzature e arredi
- C.5 Requisiti generali igienico-sanitari dei locali
- C.6 Impianti tecnologici
- C.7 Gestione della sicurezza e prevenzione incendi
- C.8 Disposizioni specifiche per cucine e refettori
- C.9 Rispetto della normativa

Allegato n.5 Centri ricreativi e Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali pag.43

Allegato n.6 Sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia (sezioni primavera) pag.44

Modulistica:

Allegato A: domanda di autorizzazione pag.46

Allegato B: dichiarazione sostitutiva atto di notorietà pag.50

Allegato C: dichiarazione sostitutiva di certificazione pag.52

Allegato D: attestazione di asseveramento pag.53

Allegato E: domanda di rinnovo pag.54

Allegato F: domanda di autorizzazione per sezioni primavera pag.56

Allegato G: comunicazione di inizio attività pag.58

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, in ottemperanza all'art. 12 della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.30 (Sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia) ed all'art.34 del Regolamento Regionale 20 dicembre 2006, n.13, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce i requisiti necessari e le procedure per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
2. L'autorizzazione è un processo che si esplica con un atto formale attraverso il quale il Comune, nel proprio territorio, autorizza l'apertura e il funzionamento di una struttura per l'infanzia da realizzare e il funzionamento delle strutture già esistenti, dando così ai cittadini garanzie di qualità del servizio, dal punto di vista della sicurezza, della funzionalità e delle metodologie pedagogiche.
3. Il Comune di Cascia sostiene i diritti dell'infanzia, riconosce il pluralismo delle offerte educative ed il diritto di scelta delle famiglie. Coerentemente con la vigente normativa regionale in materia, intende procedere alla realizzazione di un sistema integrato di servizi per la prima infanzia promuovendo una rete di soggetti autorizzati con lo scopo di conoscere, espandere e qualificare l'offerta complessiva.
4. L'autorizzazione si inserisce nel più ampio processo di regolazione del sistema dei servizi sociali e di miglioramento e sviluppo della qualità degli stessi.

Articolo 2

Servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Devono ottenere il rilascio dell'autorizzazione tutti i servizi per la prima infanzia, sia pubblici che privati, indicati all'art.34 del Regolamento Regionale n.13 del 20 dicembre 2006, precedentemente definiti nel Titolo II della legge n. 30 del 22/12/2005, e di seguito elencati:
 - a) nidi d'infanzia;
 - b) centri per bambine e bambini;
 - c) centri per bambine e bambini e famiglie;
 - d) spazi gioco;
 - e) centri ricreativi;
 - f) le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia;
 - g) i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
 - h) nidi e micronidi aziendali o interaziendali.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta per ogni tipologia di servizio. Nel caso in cui in una stessa sede siano presenti più tipologie di servizio, l'autorizzazione va richiesta per ciascuna di esse.
3. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte, a nessun titolo, in assenza della relativa autorizzazione.
4. Presso il Comune di Cascia, nel suo sito internet, viene istituito un albo elettronico delle strutture della prima infanzia autorizzate all'apertura ed al funzionamento.

Articolo 3

Requisiti e standard per l'autorizzazione

1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, ubicati nel territorio del Comune di Cascia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento, devono possedere tutti i

requisiti tecnico-strutturali, organizzativi e di qualità, professionali e strumentali previsti dalla Legge Regionale 30/2005, art.12, dal Regolamento Regionale 13/2006 e dal presente Regolamento, e più specificatamente:

- Allegato n.1: Nidi d'infanzia - nidi aziendali;
- Allegato n.2: Centri per bambini/e;
- Allegato n.3: Centri per bambini/e e famiglie;
- Allegato n.4: Spazi gioco;
- Allegato n.5 Centri ricreativi - Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
- Allegato n.6: Sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia.

2. I centri ricreativi e i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali, al fine di ottenere l'autorizzazione devono essere in possesso esclusivamente del progetto educativo del servizio, ai sensi dell'art.35 del Regolamento Regionale n.13/2006

3. Per le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia (anche note come sezioni primavera) si rimanda a quanto disposto dall'art.26 del Regolamento regionale n.13 del 20/12/2006 e dall'Accordo tra il ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero delle Politiche per la famiglia, il Ministero della solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni. La Giunta Comunale può approvare appositi protocolli di intesa con il soggetto promotore di tali iniziative e la Scuola per il funzionamento delle stesse.

4. I servizi di nuova apertura o già funzionanti posti in edifici esistenti, per ottenere l'autorizzazione, devono essere in possesso di tutti gli standard previsti nelle sezioni A (requisiti organizzativi e di qualità) e B (requisiti tecnico-strutturali) dell'allegato relativo alla specifica tipologia di servizio.

5. I servizi di nuova apertura posti in edifici realizzati specificatamente per l'uso socio-educativo, per ottenere l'autorizzazione, devono essere in possesso di tutti gli standard previsti nelle sezioni A (requisiti organizzativi e di qualità) e C (requisiti tecnico-strutturali) dell'allegato relativo alla specifica tipologia di servizio.

Articolo 4

Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione

1. Il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è il Responsabile dei Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Cascia.

2. Il medesimo deve verificare la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda di autorizzazione ed il possesso dei requisiti e degli standard previsti per il tipo di servizio per cui si richiede l'autorizzazione, avvalendosi dei pareri obbligatori vincolanti degli uffici comunali competenti e dell'Azienda Asl n.2. Deve, altresì, effettuare le funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il soggetto competente provvede a richiedere i seguenti pareri vincolanti:

- al Responsabile dei Urbanistica/Lavori Pubblici del Comune di Cascia, o suo delegato, parere in merito alla completezza ed alla conformità della documentazione prodotta e della struttura alla normativa nazionale, regionale e comunale vigente, con particolare riferimento alla sicurezza, alla concessione edilizia, alla destinazione d'uso, alla compatibilità ambientale, alla conformità di arredi e giochi;
- al competente Dirigente della A.S.L. n.2, o suo delegato, il parere sul rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario degli ambienti ed in materia di pasti e tabelle dietetiche;
- all'Assistente Sociale del Comune di Cascia, o della Zona Sociale n.6 Valnerina, parere in merito agli aspetti socio-educativo-pedagogici.

Articolo 5

Domanda e documentazione necessaria

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento riguarda sia le tipologie di servizi già esistenti che le tipologie di nuova istituzione.
2. Per le tipologie di servizio di nuova istituzione, la domanda può essere presentata in qualsiasi momento, ma comunque sempre prima dell'avvio dell'attività. L'avvio stesso è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione.
3. I servizi già esistenti, qualora non fossero in possesso di tutte le certificazioni previste nel momento di presentazione della domanda di autorizzazione, possono produrre le relative autocertificazioni, ai sensi dell'art.76 del DPR 28/12/200 n.445, riservandosi di produrre le certificazioni entro il termine massimo 90 giorni.
4. La domanda di autorizzazione deve essere nuovamente presentata al Comune medesimo in caso di successive modifiche strutturali, ampliamenti, trasformazioni, trasferimenti di sede o cambio di gestione.
5. La domanda, redatta su apposito modulo in carta bollo (allegato A) e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, deve essere presentata, per ogni tipologia di servizio, all'Ufficio protocollo del Comune di Cascia.
6. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto la domanda;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 D.P.R.445/2000 indicante gli operatori previsti, il titolo di studio, la qualifica, il tipo di contratto (allegato B); fino al 31/12/2010 vale anche la dichiarazione del datore di lavoro che, in mancanza del titolo di studio previsto, attesti i 365 giorni di servizio anche non continuativo prestato nella funzione di educatore e con D.G.R. n.1454/2007 è stata riconosciuta come esperienza di servizio anche lo svolgimento del servizio civile nazionale;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 D.P.R.445/2000 relativa all'attestazione dei requisiti di onorabilità. La dichiarazione va resa da: i componenti l'organo di amministrazione della società, cooperativa, ditta, ecc. e dal personale operante nella struttura (allegato C);
 - Relazione tecnico-descrittiva della struttura, completa del calcolo della ricettività, dalla quale risultino (preferibilmente seguendo l'articolato previsto degli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento), le conformità agli standard comunali. L'elaborato deve essere redatto da tecnico abilitato e sottoscritto anche dal titolare dell'attività e corredato dell'attestazione di asseveramento di cui al fac-simile allegato D al presente regolamento;
 - documentazione attestante l'agibilità:
 - a) per gli edifici di proprietà privata: certificato di agibilità dei locali relativo ai settori commerciale o residenziale o artigianale, o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 D.P.R.445/2000, con indicazione del numero della pratica e della data di rilascio;
 - b) per gli edifici di proprietà pubblica: certificato di collaudo dell'opera, o certificato di regolare esecuzione e certificato di collaudo statico;
 - n.3 planimetrie dei locali, preferibilmente in scala 1:100, con indicazione della destinazione d'uso, della superficie e dell'altezza di ciascuno di essi;
 - nel caso di servizi di cui al punto C) di ogni allegato al regolamento: n.3 planimetrie "as-built" in scala 1:200 o 1:500 dell'edificio in cui è inserita la struttura e dell'area esterna di pertinenza e n.3 planimetrie "as-built" in scala 1:100 degli impianti elettrici e idro-termo-sanitari;

- certificato di conformità degli impianti;
- documento di valutazione dei rischi relativo all'attività;
- ove necessario, C.P.I. del Comando Provinciale di zona dei VV.F. o attestazione redatta da un tecnico abilitato;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 D.P.R.445/2000, attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs.626/1994 e ss.mm.ii;
- piano di gestione della sicurezza;
- autorizzazione sanitaria e/o registrazione ai sensi del Regolamento CE n.852/2004 per la cucina (se presente) e il refettorio;
- piano di autocontrollo, ove necessario, di cui al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari" e ss.mm.ii.;
- tabella dietetica approvata dai competenti Uffici della A.S.L. n.2 per i servizi che prevedono il pasto;
- nel caso di fornitura di pasti dall'esterno, nome del fornitore e autorizzazione sanitaria dello stesso;
- Copia del Regolamento di funzionamento
- copia del Progetto Educativo (che deve specificare la tipologia e le finalità del servizio che si vuole attivare, dettagliare l'organizzazione del servizio offerto precisando l'organico e l'orario di apertura e chiusura del servizio);
- documentazione (o dichiarazione di impegno a produrre tale documentazione) attestante la conformità e la sicurezza degli arredi e dei giochi, anche esterni, mediante planimetrie, relazioni, attestazioni o, in alternativa, mediante certificazione rilasciata da apposito ente certificatore accreditato dal SINAL;

7. Il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione potrà chiedere ulteriore documentazione, a quella di cui al precedente comma, ed effettuare tutte le verifiche ritenute necessarie.

Articolo 6

Istruttoria ed esiti del procedimento

1. Con la presentazione della domanda di autorizzazione, si avvia il relativo procedimento. L'istruttoria è a cura dell'Ufficio Servizi Sociali che acquisisce la domanda, ne effettua un primo esame e verifica la completezza della documentazione prodotta.
2. Nel caso debbano essere richieste documentazioni o certificazioni integrative, le stesse devono pervenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione; tale richiesta comporta l'automatica sospensione dei tempi del procedimento di autorizzazione fino all'avvenuta integrazione.
3. Il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione provvede a richiedere i pareri vincolanti di cui al precedente articolo 4, comma 2. Gli organi competenti trasmettono il proprio parere, ai sensi del presente regolamento, entro trenta giorni dalla richiesta. Essi possono effettuare sopralluoghi per acquisire tutte le informazioni eventualmente necessarie al rilascio.
4. Il Responsabile dei Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Cascia, esamina i pareri trasmessi, acquisisce l'eventuale documentazione integrativa e verifica il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. Nel caso in cui venga rilevato il mancato possesso dei requisiti richiesti, l'autorizzazione verrà negata.
5. Per i servizi di nuova apertura, accertato il possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa in materia e dal presente regolamento, il Responsabile del Procedimento rilascia l'autorizzazione, con propria determinazione, entro novanta giorni dalla data di acquisizione della relativa domanda al protocollo comunale, con l'eccezione prevista al precedente comma 2.
6. Per i servizi già funzionanti, si rimanda al successivo articolo 7.

Articolo 7

Adeguamento dei servizi esistenti

1. I servizi educativi già funzionanti che non sono in possesso dell'autorizzazione definitiva al funzionamento, sono tenuti a fare regolare domanda entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento secondo le modalità di cui al precedente articolo 5.
2. Il Responsabile del Procedimento, che può essere affiancato da un tecnico comunale o suo delegato, si riunisce con il richiedente, che può essere accompagnato da un tecnico abilitato di fiducia, al fine di concordare un cronoprogramma degli interventi di adeguamento necessari per eliminare tutte le eventuali non-conformità agli standard di cui al presente Regolamento ed alla normativa vigente in materia, il quale cronoprogramma sarà sottoscritto da entrambe le parti. La pianificazione degli interventi di adeguamento avverrà sulla base di priorità determinate dal livello di rischio di ciascuna non-conformità
3. Decorsi i termini assegnati dal cronoprogramma, per i servizi che non avranno provveduto agli adeguamenti previsti, cesserà l'autorizzazione temporanea e sarà ordinata la cessazione dell'attività.
4. Completati con esito positivo tutti gli interventi di adeguamento necessari, il titolare dell'attività ne dà formale comunicazione al Comune di Cascia, con contestuale richiesta dell'autorizzazione definitiva.
5. L'autorizzazione temporanea al funzionamento, al momento dell'avvenuto adeguamento, anche mediante trasferimento del servizio in altri spazi, sarà trasformata in autorizzazione definitiva, previa ulteriore verifica, entro novanta giorni dalla suddetta comunicazione.

Articolo 8

Durata e rinnovo

1. L'autorizzazione ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa. Concessa l'autorizzazione, l'attività deve essere iniziata, a pena di decadenza dall'autorizzazione, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento, dandone formale comunicazione al Comune di Cascia (allegato G). In caso di motivata necessità, può essere concessa una proroga per un periodo che non può superare i tre mesi.
2. Per il rinnovo dell'autorizzazione dei singoli servizi socio-educativi per la prima infanzia, il titolare/gestore dell'attività deve presentare specifica richiesta all'ufficio protocollo del Comune di Cascia almeno 60 giorni prima della scadenza della stessa. Tale domanda, redatta su apposito modulo allegato al presente atto (allegato E), deve contenere le dichiarazioni attestanti:
 - la sussistenza di tutte le condizioni ed i requisiti dichiarati nella precedente richiesta di autorizzazione e posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione o del precedente rinnovo della stessa;
 - l'assenza di variazioni alla struttura o altro tipo di variazione rispetto al momento del rilascio dell'autorizzazione e/o rispetto alle variazioni apportate con l'approvazione del Comune di Cascia.
3. Il Responsabile del procedimento, ha tempo 60 giorni per rispondere alla domanda di rinnovo, con eventuali segnalazioni e/o contestazioni. Trascorso tale periodo, l'autorizzazione si intende automaticamente rinnovata per ulteriori tre anni.
4. In caso di variazioni di qualsiasi tipo, deve essere presentata nuova domanda di autorizzazione ai sensi del successivo articolo 11, comma 4.

Articolo 9

Obblighi conseguenti l'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento comporta per il soggetto titolare/gestore del servizio:
 - l'obbligo di riconoscere la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e la Carta europea dei diritti del fanciullo, impegnandosi a rispettare i diritti fondamentali delle bambine e dei bambini;

- l'obbligo di riconoscere il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione impegnandosi a non esercitare alcuna forma di discriminazione per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali e personali;
 - l'obbligo di rispettare e mantenere tutti i requisiti, gli standard e le procedure previste dalla normativa in materia e dal presente Regolamento;
 - l'obbligo di esporre l'autorizzazione in maniera visibile nei pressi dell'ingresso;
 - l'obbligo di consentire l'attività di vigilanza e controllo da parte del Comune di Cascia e degli organi competenti;
 - l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune di Cascia qualsiasi variazione strutturale e organizzativa del servizio per consentire l'eventuale integrazione o il nuovo rilascio dell'atto di autorizzazione;
 - l'obbligo di fornire, annualmente entro il termine richiesto, al Comune di Cascia i seguenti dati di consuntivo ai sensi dell'art.38 del regolamento regionale:
 - a) dati individuali inerenti i bambini/e e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - b) numero dei bambini/e effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori ed operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ciascuno;
 - d) periodo di apertura e costo totale del servizio a carico dell'ente titolare e/o gestore;
 - e) ammontare delle rette mensili a carico delle famiglie;
 - l'obbligo di fornire tutte le informazioni ed i dati statistici richiesti dalla Zona Sociale n.6, dal Centro regionale di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia e dalla Regione Umbria.
2. Il titolare/Responsabile del servizio autorizzato deve dare, per iscritto, comunicazione di inizio attività al Comune di Cascia, (fac simile allegato G) prima dell'effettiva attivazione del servizio.

Articolo 10

Vigilanza e controllo

1. Il Comune di Cascia esercita funzioni di vigilanza e controllo sui servizi socio-educativi per la prima infanzia presenti sul proprio territorio, al fine di accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti sulla base dei quali è stata concessa l'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento.
2. Tali funzioni sono svolte dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione, il quale si potrà avvalere del competente servizio A.S.L. n.2, dell'Ufficio Servizi Sociali, dell'Assistente Sociale, e/o di operatori di Polizia Municipale interni al Comune, per effettuare ispezioni e/o sopralluoghi atti ad accertare l'esistenza e/o la permanenza dei requisiti richiesti. Il funzionario comunale, o suo delegato, opportunamente identificabile ha libero accesso presso le strutture. Le verifiche dovranno terminare con la redazione di un verbale.
3. Il Responsabile dei Servizi sociali e Scolastici del Comune di Cascia, al fine di seguire l'evoluzione dei servizi e rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze delle famiglie, trasmette annualmente alla Regione Umbria informazioni e dati statistici sull'attuazione della legge regionale e del relativo regolamento regionale ed una scheda di rilevazione contenente i dati di consuntivo relativi ai servizi socio-educativi per la prima infanzia autorizzati.
4. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte, a nessun titolo, in assenza della relativa autorizzazione.
5. Fermo restando l'accertamento di specifiche violazioni già disciplinate dalle norme di legge e fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti in merito, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e della normativa vigente in materia si applicano le sanzioni amministrative

previste al successivo articolo 12; per le violazioni non espressamente previste dal citato articolo 12 o da altre specifiche norme, si applica la sanzione prevista dall'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) nel testo vigente. Per la rilevazione e la contestazione delle violazioni si applicano le procedure previste dalla legge 689/1981 nel testo vigente. I proventi degli accertamenti di violazione sono incamerati dal Comune di Cascia. L'autorità a cui indirizzare scritti difensivi è il Sindaco.

Articolo 11

Sospensione, revoca e variazioni dell'autorizzazione

1. Nel caso di violazione delle norme del Regolamento regionale n.13/2006 e ss.mm.ii. e del Regolamento per l'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune di Cascia, il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione entro il termine definito dal provvedimento di diffida. Trascorso inutilmente tale termine, il medesimo Responsabile dispone la sospensione dell'autorizzazione e con lo stesso provvedimento comunica il tempo necessario a rimuovere le cause che hanno determinato il provvedimento stesso, indicando le prescrizioni ed i tempi per l'adeguamento.
2. Nel caso in cui il titolare/gestore al quale è stata sospesa l'autorizzazione non ottemperi alle prescrizioni nei termini assegnati ovvero qualora difettino o vengano meno, in maniera definitiva, i requisiti essenziali, strutturali, funzionali, organizzativi ed assistenziali, dichiarati in sede di istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento, il Responsabile del procedimento dispone la revoca dell'autorizzazione, previa diffida ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del vigente regolamento comunale per il procedimento amministrativo e ss.mm.ii.
3. Nel caso di violazioni accertate che comportino pregiudizio per gli utenti, si procede immediatamente alla revoca dell'autorizzazione e si dà comunicazione della stessa alle Autorità competenti.
4. Nel periodo di validità dell'autorizzazione devono essere immediatamente comunicate, per iscritto, al Comune di Cascia tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura, alla capienza e per tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione. In relazione ad ogni variazione deve essere presentata, nei termini e con le procedure previste per il rilascio originario, una nuova domanda di autorizzazione (allegato A).

Articolo 12

Sanzioni amministrative

1. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal Comune di Cascia è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 (tremila/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00).
2. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia in violazione delle prescrizioni esplicitamente previste nell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Cascia è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 (tremila/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00).
3. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia attribuendosi il possesso dell'accreditamento non rilasciato è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 (tremila/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00).
4. Chiunque dichiara, nella richiesta di autorizzazione al funzionamento o di accreditamento, requisiti non posseduti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 3.000,00 (tremila/00).
5. Chiunque non dichiara o comunica, nei termini previsti dal regolamento regionale e dal presente regolamento, le modifiche di caratteristiche della struttura o del servizio o altri elementi rilevanti ai fini

del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, che facciano venire meno i requisiti per l'esercizio dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 (trecento/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00).

6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono destinati alle iniziative di formazione ed aggiornamento professionale del personale dei servizi per la prima infanzia pubblici e privati.

7. Qualora il soggetto interessato non provvede a mettersi in regola nei termini assegnati con il procedimento sanzionatorio, si procede alla sospensione dell'autorizzazione ed alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante.

8. Il termine massimo concedibile per mettersi in regola è fissato in mesi dodici, dopodiché si procede alla revoca dell'autorizzazione.

9. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Regione Umbria che provvede alla cancellazione del servizio dal registro regionale dei servizi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento.

Articolo 13

Applicazione dei criteri di equità nella compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio

1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia non rappresentano solo un servizio per le bambine ed i bambini, ma anche un servizio per le famiglie che consente una tutela del diritto al lavoro ed alle pari opportunità. La disponibilità di servizi di qualità garantisce entrambe le istanze, ma occorre anche tenere in debita considerazione il costo del servizio per le famiglie stesse.

2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia dovrebbero rientrare nel più ampio campo di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) introdotto sperimentalmente in Italia alla fine degli anni novanta allo scopo di individuare «criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche» (art.1, D. Lgs. 109/98 e ss.mm.ii.).

Articolo 14

Volontariato

Il Comune di Cascia valorizza e favorisce l'inserimento all'interno dei servizi socio-educativi della prima infanzia del proprio territorio, delle attività di volontariato, intese come valore aggiunto all'organizzazione delle risorse umane presenti e alle proposte educative, a condizione che le stesse facciano parte di progetti organici approvati dalla Amministrazione comunale.

Tra le attività di volontariato di cui trattasi possono essere ricomprese anche quelle dei volontari del servizio civile nazionale il cui progetto prescelto sia afferente al settore oggetto del presente regolamento.

Articolo 15

Convenzioni con il Comune di Cascia

1. Il Comune di Cascia può stipulare apposite convenzioni con i titolari/gestori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia regolarmente operanti nel territorio comunale, al fine di contenere e/o ridurre la compartecipazione economica delle famiglie al costo del servizio, di espanderne l'offerta e di migliorare la qualità del servizio facendo applicare nella gestione criteri ecologici (separazione rifiuti, uso di materiali e prodotti a basso impatto ambientale, uso di acqua potabile del rubinetto) in linea con la politica ambientale dell'Ente.

2. La Giunta Comunale approva, anche annualmente, i criteri e le modalità per l'attuazione del precedente comma, e dei precedenti articoli 13 e 14, e può disporre la concessione in uso, ai gestori dei servizi di cui al presente regolamento, di edifici di proprietà comunale destinati all'uso socio-educativo.

Articolo 16

Disposizioni finali e transitorie

1. Il Comune di Cascia si impegna a trattare tutti i dati di cui verrà in possesso in ragione del presente regolamento esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi inerenti e conseguenti e comunque nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Titolare del trattamento è il Comune di Cascia, Responsabile è il Responsabile dei Servizi Sociali e Scolastici.

2. Gli standard descritti nel presente regolamento sono stati costruiti tenendo conto della normativa vigente, tra cui più specificatamente:

- Legge Regionale n.30 del 22 dicembre 2005 “Sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia” e successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale n.9 del 02 febbraio 2010, art.7;

- Regolamento Regionale n. 13 del 20 dicembre 2006 “Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n.30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia”, e successive modifiche ed integrazioni;

- Piano triennale del sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia e relativo Piano annuale di attuazione, ai sensi dell'art.9 della L.R. 30/2005 e ss.mm.ii.;

- D.M. 236/1989 previsto in attuazione alla L.13/1989 (abbattimento barriere architettoniche) e successive modifiche ed integrazioni;

- D.P.R. n. 503/1996 e successive modifiche ed integrazioni;

- L. 10 del 9 gennaio 1991 e D.Lgs. 192/2005 (requisiti generali igienico –sanitari dei locali)

- D.M. 18 dicembre 1975 “Normative tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica”

- D.Lgs. n. 626 del 1994 DL 242/96 (norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori)

- D.M 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)

- D.M 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione antincendi per l'edilizia scolastica)

- Legge n. 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti elettrici)

- D. Lgs. 493 del 1996 (attuazione direttiva concernente le prescrizioni minime per segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro)

- Piano di autocontrollo H.A.C.C.P, D.Lgs. n.155 /1997 e direttive 93/43 CCE e 96/3 CE (concernenti l'igiene dei prodotti alimentari)

- Legge n. 283 /62 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari)

- Decreto Legislativo n.117/2017 recante il Codice del Terzo Settore

- Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente in materia

- Accordo tra il ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero delle Politiche per la famiglia, il Ministero della solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento ai Regolamenti comunali vigenti ed alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

Allegato n. 1

NIDO D'INFANZIA - NIDO AZIENDALE

Caratteristiche: E' un servizio socio-educativo teso a favorire la crescita psico-fisica e la socializzazione del bambino nei primi tre anni di vita, nonché a facilitare l'inserimento sociale e

lavorativo dei genitori. I moduli di frequenza giornaliera del bambino sono compresi fra 4 e 10 ore, per un minimo di 5 giorni settimanali.

Finalità: Cura, educazione e socializzazione.

Utenza: Bambini in età compresa tra 3 mesi e 36 mesi, senza esclusione per i soggetti svantaggiati.

Il nido aziendale si differenzia dal nido d'infanzia solo perché accoglie i figli dei dipendenti dell'azienda che lo realizza, i bambini di aziende consociate, ed eventualmente i bambini del territorio limitrofo.

A. STANDARD ORGANIZZATIVI E DI QUALITÀ PER SERVIZI DI NUOVA APERTURA O GIÀ FUNZIONANTI

A. 1 RISORSE UMANE

Composizione

All'interno del nido d'infanzia opera un'équipe multiprofessionale composta da personale educativo e personale con funzioni ausiliarie di addetto alla cucina e addetto ai servizi generali. Deve essere, inoltre, prevista una funzione di coordinamento pedagogico ed organizzativo.

Quantità

Il personale educativo operante nel nido d'infanzia deve essere in rapporto massimo di 1 unità ogni 8 bambini iscritti, tenendo conto dell'orario di funzionamento giornaliero, dell'articolazione dei turni di lavoro e dell'organizzazione del servizio anche con riferimento all'età dei bambini accolti ed alla frequenza degli stessi

Nelle strutture in cui è presente la cucina deve essere previsto un ausiliario addetto alla cucina; qualora il numero dei bambini superi le 25 unità, il personale di cucina deve essere integrato con una funzione di aiuto.

Nelle strutture che non hanno la cucina e il servizio mensa interno, il personale ausiliario addetto ai servizi generali deve essere in rapporto di 1 a 20.

Il personale educativo deve essere integrato con almeno 1 unità educativa in caso di presenza di lattanti (bambini fino a 12 mesi) in numero superiore al 30 % del totale.

Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili, o che si trovano in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale e in relazione al numero o alla gravità dei casi, occorre ridurre il numero dei bambini accolti o, in alternativa, prevedere la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze del bambino

Al fine di non compromettere il rapporto numerico tra educatori e bambini e tenendo conto della presenza di entrambi, va assicurata, di norma, la necessaria sostituzione del personale da effettuarsi mediante figure della stessa qualifica e profilo professionale.

A. 2 PROFESSIONALITÀ DEGLI OPERATORI

A far data dal 1° gennaio 2011 sono ritenuti validi per l'accesso alle funzioni di educatore professionale i soli titoli di studio previsti all'art.17 della L.R. 30/2005 e gli altri titoli dichiarati equipollenti o equiparati.

Fino al 31/12/2010, al fine di valorizzare l'esperienza degli operatori in servizio, la funzione di educatore può continuare ad essere svolta anche dai soggetti di cui all'art.23, commi 4 e 4 bis, della L.R. 30/2005 e ss.mm.ii..

La funzione di coordinamento pedagogico di cui all'art.18 della L.R. 30/2005 e di cui alla D.G.R. n.1618 del 16/11/2009, deve essere svolta da personale in possesso del diploma di laurea in Scienze della formazione o di altra laurea equiparata ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2004. Tale funzione potrà essere svolta anche da coloro che pur non possedendo il titolo di studio richiesto,

abbiano maturato almeno 365 giorni di servizio nello svolgimento di tali funzioni alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Salvo quanto previsto dalla normativa statale, a far tempo dal 1 gennaio 2011, saranno ritenuti validi per l'accesso i soli diplomi di laurea previsti dalla legge regionale 30/2005 ed i titoli dichiarati equipollenti. I titoli validi a tale data continueranno ad avere valore per il personale che ha prestato servizio entro tale termine e per il quale verranno realizzati appositi corsi di riqualificazione ai sensi dell'art.22 c.4 della L.R. 30/2005.

Il personale ausiliario deve essere in possesso del diploma della scuola dell'obbligo e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Ulteriori disposizioni sul personale e sull'omogeneità dei titoli di studio possono essere adottate all'interno del vigente Piano triennale del sistema integrato dei servizi.

A. 3 DOTAZIONE STRUMENTALE

Adeguatezza dei materiali ludico-didattici

La scelta dei materiali per il gioco e le attività deve:

- offrire un'ampia gamma di esperienze privilegiando tutte le aree di sviluppo cognitive, affettive e sensoriali (materiali "aperti", come sabbia, acqua, pongo, "relativamente aperti", come il lego, "chiusi" come i puzzle);
- consentire attività differenziate e varie. Sono quindi necessarie attrezzature per il gioco in movimento, arredi e materiali per il gioco del "fare finta", materiali per le attività: artistiche, espressive, musicali, lettura e racconto.

I materiali e i giocattoli devono rispettare le norme di sicurezza relative al loro campo di applicazione e possedere ove previsto le dovute certificazioni CE specificate al punto B. 4

A. 4 CORRETTEZZA E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere in possesso di un **Regolamento di funzionamento** che deve contenere:

- Unità d'offerta e capacità ricettiva;
- finalità;
- composizione dell'organico del personale;
- destinatari;
- calendario annuale e orari di funzionamento;
- moduli di frequenza;
- modalità e criteri di accesso;
- modalità di costruzione e gestione delle eventuali graduatorie;
- tariffe e modalità di pagamento (compresi i casi di sospensione del servizio)

Tale regolamento deve essere accessibile, disponibile e aggiornato almeno ogni 5 anni.

A.5 PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL SERVIZIO

Il **Progetto Educativo** deve essere accessibile, disponibile e aggiornato ogni tre anni e deve contenere:

- l'esplicitazione degli obiettivi;
- la descrizione delle metodologie educative e delle modalità di documentazione e verifica;
- l'organizzazione della giornata;
- l'organizzazione degli spazi;
- la suddivisione del personale nei diversi gruppi/sezioni;
- l'individuazione dei momenti di partecipazione con i genitori;
- le forme di rapporto con il territorio;
- la descrizione delle modalità di monitoraggio e di valutazione della qualità.

La **partecipazione delle famiglie** alle scelte educative è assicurata attraverso incontri periodici per la presentazione del progetto educativo, nonché attraverso incontri di verifica sulle attività del servizio.

A. 6 PASTI E TABELLA DIETETICA

La preparazione del pasto all'interno della struttura è obbligatoria per i servizi che accolgono bambini di età inferiore a 12 mesi.

In caso di nido aggregato ad altri servizi educativi o scolastici, possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, che devono comunque garantire la preparazione di uno specifico menù giornaliero.

I soggetti gestori del servizio adottano tabelle dietetiche approvate dall'A.U.S.L. n.2 competente ed attuano gli indirizzi previsti in ambito socio-sanitario.

I pasti devono consentire un'alimentazione diversificata nel rispetto delle differenze religiose e di eventuali intolleranze alimentari certificate; deve essere favorita la graduale introduzione di cibi biologici e di cibi senza OGM.

I pasti possono essere parzialmente o totalmente prodotti all'esterno della struttura solo per i bambini di età superiore ad un anno.

Il nido d'infanzia, per i pasti prodotti all'esterno della struttura, deve:

- a) disporre di un terminale di cucina attrezzato in rapporto al numero delle bambine, dei bambini e degli operatori;
- b) mantenere la qualità del cibo e procedere alla distribuzione dello stesso con modalità concordate con il centro di produzioni pasti individuato dal gestore della struttura;
- c) garantire cibo con caratteristiche di gradibilità.

A. 7 RISPETTO DELLA NORMATIVA E ASSICURAZIONI

Per quanto non espressamente detto negli standard e nell'art. 16 del presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia di organizzazione e gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Il gestore del servizio deve utilizzare personale regolarmente assunto con profilo attinente alle mansioni svolte ed applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e gli accordi locali integrativi vigenti

Il gestore del servizio deve stipulare annualmente un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile professionale a tutela degli operatori e una polizza infortuni nei confronti dei bambini iscritti.

B) STANDARD TECNICO-STRUTTURALI PER SERVIZI DI NUOVA APERTURA O GIÀ FUNZIONANTI POSTI IN EDIFICI ESISTENTI

B.1 UBICAZIONE, DESTINAZIONE D'USO E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

I locali sede dell'attività educativa possono essere ubicati:

- a) in edifici indipendenti costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;
- b) in edifici o locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti o sovrastanti ad altri aventi destinazione diversa, purché le norme di sicurezza e le norme di salubrità dell'ambiente (rumore, qualità dell'aria, elettrosmog) relative alle specifiche attività non ne escludano la vicinanza e/o contiguità.

Le attività educative ubicate negli edifici e nei locali di cui alla lettera b) precedente devono essere separate dai locali a diversa destinazione soggetti a prevenzione incendi mediante strutture con caratteristiche di idonea resistenza al fuoco.

Ai servizi ubicati in edifici non destinati esclusivamente a tale uso, è assicurata comunque autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

La destinazione d'uso dei locali sede dell'attività educativa deve essere specifica per il servizio socio-educativo che si intende attivare.

Qualora ciò non fosse, è necessario procedere al cambio di destinazione d'uso.

In tutti i casi in cui è necessario il cambio di destinazione d'uso occorre procedere ad una Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) o alla richiesta del Permesso di Costruire, conformemente alle disposizioni della L.R.1/2004, a seconda del tipo di opere da eseguire. Si precisa che il cambio di destinazione d'uso, sia che si richieda con opere da eseguire, sia senza le medesime, è soggetto al rilascio del Certificato d'Agibilità. Ai fini del rilascio di tale certificazione il tecnico incaricato dal titolare dell'attività dovrà produrre allo Sportello Unico per l'Edilizia la documentazione di cui al Regolamento Edilizio del Comune di Cascia. Nei casi in cui non è necessario il cambio di destinazione d'uso gli interventi di adeguamento agli Standard Comunali dovranno essere gestiti come *attività libere* o come *opere di manutenzione straordinaria* soggette a D.I.A. in relazione alla loro corrispondenza alle indicazioni del Regolamento Edilizio del Comune di Cascia.

In ogni caso (anche nel caso di nuove realizzazioni di cui al punto C.1 degli standard) fatti salvi gli interventi configurabili come *attività libere*, il tecnico incaricato dovrà produrre anche una dichiarazione con cui attesta che le opere sono state eseguite in conformità ai requisiti di cui al presente Regolamento (fac-simile allegato D).

L'edificio comprendente la struttura educativa deve essere situato nelle zone urbanistiche di tipo A o B del vigente piano regolatore comunale.

Gli edifici ospitanti la struttura educativa non devono essere ubicati in prossimità di attività che comportino gravi rischi di incendio, di esplosione, di incidente rilevante o di aree esondabili.

L'area su cui insiste la struttura deve avere caratteristiche tali da garantire:

- l'avvicinamento dei mezzi di soccorso (pubblica sicurezza, interventi sanitari, vigili del fuoco);
- il rapido sfollamento degli utenti, in particolare le uscite di sicurezza non devono sfociare direttamente sulla via carrabile e devono essere costantemente fruibili.

La struttura edilizia, sede dell'asilo nido, deve essere collocata preferibilmente a piano terra.

Qualora l'edificio sia realizzato su più piani, è preferibile che gli spazi interni destinati ai bambini, di cui al successivo paragrafo B.2, siano collocati su un unico piano, al pianoterra o al piano rialzato.

Detti spazi interni non possono essere, in nessun caso, collocati ai piani interrati.

I piani seminterrati possono contenere spazi interni destinati ai bambini, qualora siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- almeno il 50% della superficie utile complessiva delle pareti perimetrali del piano sia fuori terra o comunque comunichi con l'esterno anche attraverso porticati, androni di ingresso, chiostri o simili e che tali pareti fuori terra siano dotate di aperture dirette verso l'esterno con parapetto posto, di norma, ad altezza non superiore a ml. 1,50 dal pavimento interno;
- il pavimento deve essere di ml. 1,00 più elevato del livello massimo delle acque del sottosuolo;
- il pavimento ed i muri contro terra devono essere isolati mediante intercapedine areata;
- i vani devono avere adeguate condizioni di areazione ed illuminazione diretta e di purezza dell'aria atte ad assicurare il benessere dei bambini; alternativamente, qualora tecnicamente ciò non sia del tutto possibile, deve essere installato un condizionamento ambientale che assicuri e mantenga negli ambienti le condizioni tecniche, igrometriche, di velocità e purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere dei bambini;
- deve essere installata adeguata illuminazione artificiale che assicuri i limiti previsti per la specifica destinazione d'uso.

Ferme restando le sopra esposte condizioni, l'utilizzo dei vani posti al piano seminterrato per i fini di cui sopra è consentito previa apposito parere della ASL anche ai fini del D.P.R. 303/1956.

Nei piani seminterrati e interrati possono essere collocati solo locali adibiti a cucina, dispensa, deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale nei limiti e condizioni stabilite in materia.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Regolamento Edilizio Comunale ed alla normativa regionale vigente in materia.

B.2 ORGANIZZAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI

Nell'ambito della struttura sede dell'attività educativa devono essere individuati tutti gli spazi interni indicati di seguito e idonei spazi esterni.

Spazi Interni

Gli spazi interni dell'asilo nido sono costituiti da :

- a) servizi generali i quali sono: lavanderia, ripostigli, dispensa e cucina;
- b) spazi riservati alle bambine e ai bambini;
- c) spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori;

La cucina è necessaria qualora il servizio accolga bambini sotto i dodici mesi in quanto è obbligatoria la preparazione del pasto all'interno del nido.

Se il nido accoglie bambini sopra i dodici mesi, qualora il cibo arrivi dall'esterno, deve essere previsto un locale sporzionamento per la conservazione e suddivisione del cibo in porzioni.

Gli spazi riservati ai bambini hanno funzione di:

- accoglienza;
- gioco,attività individuali e di piccolo gruppo;
- riposo;
- refezione;
- igiene personale, cambio e servizi igienici.

Gli spazi destinati al riposo dei bambini possono essere individuati tra quelli con funzione di gioco o attività di gruppo se e solo se, per le caratteristiche architettoniche della struttura, non sia possibile individuare locali ad uso esclusivo; in tali casi i locali prima dell'utilizzo devono essere opportunamente sanificati per assicurare le migliori condizioni di igienicità.

I locali destinati all'igiene personale dei bambini devono essere attrezzati con :

- almeno un fasciatoio (larghezza del piano 120/160 cm) ogni 24 bambini;
- una vasca – lavabo posta ad altezza di educatore;
- un lavabo a canale con un minimo di 2 rubinetti ogni 12 bambini;
- una dotazione di sanitari non inferiore ad uno igienico ogni 10 bambini, di dimensioni adeguate all'età di questi ultimi.

Gli spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori sono:

- zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e di gruppo;
- spogliatoi;
- servizi igienici;

Spazi esterni

Il servizio deve disporre di spazi esterni alla struttura idonei ad una fruizione agevole e sicura da parte delle bambine e dei bambini.

In presenza di spazi insufficienti potranno essere utilizzati terrazzi o spazi di verde pubblico solo se confinanti e ben delimitati con accesso sicuro e protetto, controllabili ed idonei, facilmente raggiungibili a piedi dai bambini, con percorsi ben definiti e dotati di marciapiede.

In generale gli spazi esterni devono essere il più possibile privi di rischi, e in particolare essere:

- recintati con accesso sicuro e protetto;
- su un terreno almeno in parte pianeggiante;
- privi di elementi pericolosi e sporgenti quali tombini, pozzetti o cordoli;

Tutti i giochi presenti devono risultare correttamente progettati, installati e mantenuti conformemente alle indicazioni contenute nelle relative norme tecniche UNI-EN 1176 e UNI-EN1177 e successive modificazioni ed integrazioni, e conformi alle normative nazionali e internazionali di sicurezza. Le eventuali sabbiere devono essere con specifica copertura.

B. 3 RICETTIVITA'

La ricettività della struttura è determinata dal titolare dell'attività ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento Regionale 13/2006, e successive modificazioni ed integrazioni.

La ricettività massima, come sopra determinata, può tuttavia essere ulteriormente limitata dai seguenti fattori:

- dotazione di servizi igienici per i bambini;
- numero e caratteristiche dimensionali delle vie d'esodo e delle uscite di sicurezza;

La ricettività dovrà pertanto esplicitamente risultare da apposito calcolo e raffronto tra i parametri sopra indicati.

I soggetti gestori potranno iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura, nella misura massima del 15%, calcolato sul numero dei bambini effettivamente iscritti, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico tra educatori e bambini.

Il nido d'infanzia può essere aggregato ad altri servizi educativi.

B. 4 STRUTTURE, FINITURE, ATTREZZATURE E ARREDI

Tutte le costruzioni sede dell'attività educativa devono essere in possesso del certificato di agibilità ed essere dotate di certificato di collaudo statico relativo alle strutture portanti (o di idoneità statica in caso di edifici realizzati precedentemente al 1971).

Si deve garantire, ai sensi del D.M. 236/1989 (previsto in attuazione alla L. 13/1989) l'adattabilità della struttura educativa ai soggetti con diversa abilità e la completa accessibilità, ai soggetti portatori di handicap, agli spazi comuni interni all'edificio dove è ubicata la sede educativa.

I pavimenti devono essere lavabili, complanari e antisdrucciolevoli.

Le pareti devono essere rivestite e/o tinteggiate. Gli spigoli vivi ritenuti particolarmente pericolosi devono essere arrotondati con protezioni adeguate preferibilmente in gomma.

I parapetti delle finestre devono essere di altezza minima pari a 100 cm e privi di elementi che possono consentire il raggiungimento del davanzale; i vetri degli infissi e le eventuali pareti vetrate devono essere del tipo antinfortunistico.

I diversi spazi devono essere attrezzati con strutture, arredi, giochi e angoli-gioco adeguati alle diverse età ed alle differenti esigenze educative e che delimitino lo spazio in proposte educative tematiche.

Gli arredi devono essere sicuri e non presentare alcun tipo di rischio, con particolare riferimento all'utilizzo, all'incendio, al benessere respiratorio/olfattivo. Il titolare dell'attività deve dunque attestare, mediante apposite certificazioni e dichiarazioni, che arredi e giochi sono conformi, alle normative vigenti in materia:

- Mobili contenitori: UNI 8596
- Seggioloni: UNI EN 14988
- Specchi e vetri: UNI 7697
- Imbottiti (giochi morbidi): UNI EN 1021
- Giocattoli: EN 71 e marchio di conformità CE.

Per tutti gli arredi per i quali non esiste una normativa comunitaria specifica si applicano le disposizioni del D.Lgs.n. 206 del 06.09.2005 (Codice del Consumo), Parte IV, Titoli I e II, artt. Da 102 a 127.

Nel caso in cui il titolare accerti la non conformità di arredi e giochi dovrà procedere all'adeguamento degli stessi, se possibile, o ad una loro sostituzione.

B. 5 REQUISITI GENERALI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI

Per quanto attiene ai locali in cui si svolge l'attività educativa, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

Spazi riservati ai bambini e zone per colloqui, riunioni, lavoro individuale o di gruppo:

- l'altezza dei locali deve essere non inferiore a 2,70 m;
- L'aerazione richiesta deve essere pari a 1/8 della superficie del pavimento del locale; I locali devono usufruire di illuminazione almeno parzialmente naturale; la superficie illuminante minima non può essere inferiore a un 1/8 della superficie di pavimento del locale e deve essere distribuita in maniera da garantire una illuminazione uniforme; almeno il 70% delle superfici illuminanti di ogni singolo locale deve provenire direttamente da aperture prospettanti su spazi esterni; sono consentite aerazione e illuminazione artificiali integrative, attraverso apparecchiature elettriche e meccaniche, le cui caratteristiche (per intensità e qualità della luce, nonché per la distribuzione ed il tipo delle sorgenti luminose) devono consentire il raggiungimento dei parametri stabiliti dalle norme UNI 10339 e UNI-EN 12464-1;
- Deve essere assicurata la presenza di dispositivi per il riscaldamento invernale e per l'eventuale raffrescamento in numero tale da garantire un benessere termo-igrometrico ottimale, conformemente al D.Lgs.192/2005 alla L. 10/1991.
- I pavimenti devono essere facilmente lavabili, complanari e antisdrucchioli;
- deve essere garantito il rispetto dei requisiti acustici come stabilito dal D.M. 18 dicembre 1975 e successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra normativa di riferimento.

Spazi e locali funzionali all'attività, quali corridoi, spogliatoi, lavanderia:

- l'altezza dei locali non deve essere inferiore a 2,40 m.
- aerazione e illuminazione possono essere sia naturali, sia artificiali;
- deve essere assicurata la presenza di dispositivi per il riscaldamento invernale;
- i pavimenti devono essere facilmente lavabili, complanari e antisdrucchioli.

Servizi igienici:

- l'altezza dei locali deve essere non inferiore a 2,40 m;
- aerazione e illuminazione possono essere sia naturali sia artificiali;
- deve essere assicurata la presenza di dispositivi per il riscaldamento invernale;
- i pavimenti devono essere facilmente lavabili, complanari e antisdrucchioli;
- le pareti devono essere rivestite almeno fino a 2,00 m di altezza e nella parte restante tinteggiate;
- deve essere presente almeno un servizio igienico per il personale educativo e non;

Spazi e locali accessori, quali ripostigli e locali simili:

non sono prescritti requisiti minimi dimensionali, né di aerazione e illuminazione, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

Per quanto qui non espressamente riportato fa fede il Regolamento Edilizio Comunale vigente e la normativa vigente in materia.

B. 6 IMPIANTI TECNOLOGICI

Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere progettati da tecnico abilitato e realizzati in conformità alla legge 1 marzo 1968, n.186 e successive modificazioni ed integrazioni. La rispondenza di tali impianti deve essere attestata, per l'attività specifica in questione, con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n.46 e successivi regolamenti di attuazione, o, in alternativa, mediante collaudo di conformità da parte di tecnico abilitato.

Ai fini della prevenzione incendi e della sicurezza degli utenti deve essere posta particolare attenzione alle seguenti regole:

- a) il quadro elettrico generale, opportunamente segnalato, deve essere ubicato in posizione facilmente raggiungibile e accessibile, anche in caso d'incendio o di altra emergenza, al fine di porre fuori tensione l'impianto stesso; tutti gli apparecchi di comando, protezione e manovra devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono;
- b) i locali, comprese le vie d'uscita, devono essere dotati di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento, lungo le vie di uscita, per un tempo di almeno 60 minuti; l'illuminazione di sicurezza deve essere prevista anche all'esterno dei locali in corrispondenza delle porte.

Impianti termici e di adduzione gas

Gli impianti di riscaldamento e di condizionamento devono essere progettati da tecnico abilitato e realizzati in conformità alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e al D.Lgs.192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli impianti di adduzione gas, se di potenza superiore a 35 KW, devono rispettare le norme emanate con decreto del Ministero dell'Interno 12 aprile 1996; se di potenza inferiore, la norma tecnica UNI 7129.

La rispondenza di tali impianti, nella loro interezza, deve essere attestata, per l'attività specifica in questione, con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 e successivi regolamenti di attuazione o, in alternativa, mediante collaudo di conformità da parte di tecnico abilitato.

Non possono essere usati elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per la variazione termica degli ambienti.

B. 7 GESTIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

Il titolare dell'attività è responsabile del mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza degli utenti e del personale.

Il titolare dell'attività deve pertanto:

- adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni;
- attuare le misure di prevenzione incendi previste dal D.M. 10 marzo 1998 per i luoghi di lavoro e dal D.M. 26 agosto 1992 in relazione alla ricettività della struttura e richiedere l'apposito certificato (C.P.I.) al Comando Provinciale di zona dei VV.F; qualora l'attività non sia soggetta ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VV. F, ai sensi del D.M. 16 Febbraio 1982, è necessario comunque presentare al Comune un'attestazione, corredata da apposita documentazione redatta da un tecnico abilitato, comprovante il rispetto della normativa di prevenzione incendi.

Al fine di garantire la costante sicurezza della struttura deve, inoltre, essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni ottimali, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio. In particolare deve essere garantita la sicurezza degli utenti e degli addetti in caso di emergenza.

Il piano deve prevedere le seguenti azioni:

- controllare per prevenire gli incendi;
- informare gli utenti e il personale sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
- garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie d'uscita;
- garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti tecnologici;
- fornire assistenza e collaborazione ai vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza.

Apposito cartello da porre bene in vista deve riportare i principali numeri telefonici utili e indicare le misure di primo soccorso.

All'ingresso della struttura devono essere esposte bene in vista le istruzioni relative al comportamento degli utenti in caso di emergenza.

In particolare deve essere apposta una planimetria generale per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- delle scale e delle vie di esodo;
- dei presidi di sicurezza disponibili;
- del dispositivo di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'elettricità e dell'acqua;
- del quadro elettrico generale;
- dei locali che presentano un rischio specifico.

La struttura deve essere dotata di idonea segnaletica conforme al D.Lgs. 493/1996 e finalizzata principalmente all'indicazione dei percorsi e delle vie di esodo, dei presidi di sicurezza e al riconoscimento dei luoghi.

Il titolare dell'attività deve istituire un registro dei controlli degli impianti tecnologici e dei presidi di sicurezza ove annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti nel tempo, nonché i risultati delle verifiche periodiche di legge. Il registro deve essere tenuto presso la struttura a disposizione degli organi di vigilanza.

B. 8 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER CUCINE E REFETTORI

Cucine

La preparazione del pasto all'interno della struttura è obbligatoria per i servizi che accolgono bambini di età inferiore a dodici mesi.

In caso di nido d'infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi mensa di questi ultimi, che devono comunque garantire la preparazione di uno specifico menù giornaliero.

Nelle strutture educative al cui interno è prevista la produzione del pasto deve essere presente un locale-cucina dimensionato, attrezzato e preventivamente autorizzato ai sensi della vigente normativa di prevenzione incendi, igiene, sanità e sicurezza alimentare.

Qualora l'attività specifica non sia soggetta ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VV.F. , ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, è necessario comunque presentare al Comune un'attestazione, corredata da apposita documentazione redatta da un tecnico abilitato, comprovante il rispetto della normativa di prevenzione incendi o delle norme tecniche UNI di riferimento.

Il locale di cucina deve essere di dimensioni e forma tale da permettere lo svolgimento in modo razionale delle funzioni cui è destinato.

L'aerazione deve essere garantita mediante superfici apribili direttamente all'esterno, in modo tale da evitare ristagni d'aria e favorire sia i moti convettivi per la circolazione dell'aria interna sia i ricambi d'aria eventualmente anche da incentivare mediante appositi dispositivi quali gli evacuatori statici.

L'illuminazione naturale deve essere quanto più possibile uniforme e congruente con la capacità illuminante di ogni singola apertura. Almeno il 70% delle superfici illuminate del locale deve provenire direttamente da aperture prospettanti su spazi esterni.

Gli apparecchi di cottura devono essere dotati di sensore di assenza di fiamma (termocoppia), di cappa di aspirazione dei fumi con sbocco diretto all'esterno tramite condotto di evacuazione prolungato oltre la sommità del tetto adiacente più alto.

Tutte le superfici (pavimenti e rivestimenti) devono essere facilmente lavabili o disinfettabili.

L'altezza minima dei rivestimenti deve essere pari a 200 cm dal pavimento. Le porte interne devono essere facilmente pulibili e disinfettabili. Le finestre devono essere dotate di reti anti-insetti facilmente rimovibili per la pulizia.

Nel caso che il pasto sia fornito dall'esterno in formato multi-porzione, deve essere presente un locale sporzionamento dimensionato, attrezzato e preventivamente autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di igiene e sanità dotato di lavabo e di un piano di appoggio contenitori (preferibilmente in acciaio). I pasti dovranno essere porzionati e serviti da personale addetto, nel

rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sanità e in possesso di tessera sanitaria, provvisto di idoneo vestiario.

Nei casi in cui il pasto sia fornito dall'esterno in formato mono-porzione, è comunque necessario garantire il rispetto delle buone prassi igieniche.

Refettori

I locali destinati alla consumazione del pasto devono essere dimensionati in base all'indice standard minimo di 0,8 mq per bambino e avere un'altezza minima di 2,70 mt.

Gli spazi destinati alla consumazione del pasto possono essere individuati tra quelli con funzione di gioco o attività di gruppo, di cui al paragrafo B.2, se e solo se, per le caratteristiche architettoniche della struttura, non sia possibile individuare locali ad uso esclusivo. In tali casi i locali devono rispettare i requisiti minimi di cui al presente paragrafo e prima dell'utilizzo devono essere opportunamente sanificati per assicurare le migliori condizioni di igienicità.

Il pasto dei bambini deve essere proposto in piccoli gruppi, in un'atmosfera tranquilla al fine anche di facilitare l'autonomia dei bambini.

I requisiti di aerazione e illuminazione devono essere i medesimi di quelli già indicati per le cucine.

Nei casi in cui il pasto sia fornito dall'esterno in formato pluri-porzione, il locale refettorio deve essere dimensionato, attrezzato e preventivamente autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di igiene e sanità.

Nei casi in cui il pasto sia fornito dall'esterno in formato mono-porzione, l'utilizzo del locale refettorio non è soggetto a preventiva autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di igiene e sanità. In tal caso è comunque necessario garantire il rispetto delle buone prassi igieniche.

Nei casi in cui non siano presenti né la cucina né un locale refettorio specificamente destinato a tale uso, il pasto dovrà essere fornito dall'esterno esclusivamente in formato mono-porzione e servito con stoviglieria mono-uso a perdere.

I pasti prodotti dall'esterno devono essere forniti da una ditta autorizzata e trasportati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare.

B. 9 RISPETTO DELLA NORMATIVA

Per quanto non espressamente in contrasto con gli standard sopra definiti il riferimento è il D.M. 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica" e successive modificazioni ed integrazioni, il Regolamento Edilizio del Comune di Cascia e la normativa regionale vigente in materia di organizzazione e gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

C) STANDARD TECNICO-STRUTTURALI PER SERVIZI DI NUOVA APERTURA POSTI IN EDIFICI REALIZZATI SPECIFICAMENTE PER L'USO SOCIO-EDUCATIVO

C.1 UBICAZIONE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Il Comune con la pianificazione urbanistica stabilisce le aree da destinare ai servizi per la prima infanzia.

L'area da destinare all'asilo nido deve comunque essere individuata in luoghi salubri distanti da zone a rischio particolare (inquinamento ambientale, incendio, incidente rilevante, rischio sismico, aree esondabili).

Il soggetto che intende realizzare un edificio da destinare a sede di asilo nido deve essere in possesso del permesso di costruire. La destinazione d'uso dell'edificio deve essere specifica per il servizio socio-educativo che si intende attivare.

L'area su cui insiste la struttura deve avere caratteristiche tali da garantire:

- l'avvicinamento dei mezzi di soccorso (pubblica sicurezza, interventi sanitari, vigili del fuoco);
- il rapido sfollamento degli utenti, in particolare le uscite di sicurezza non devono sfociare direttamente sulla via carrabile e devono essere costantemente fruibili.

La struttura edilizia, sede dell'asilo nido, deve essere tutta sollevata da terra, collocata a piano terra, in adiacenza di uno spazio esterno e articolata su un solo livello. L'area coperta dall'edificio non deve essere superiore alla terza parte dell'area totale.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Regolamento Edilizio Comunale ed alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

Il tecnico incaricato dovrà produrre anche una dichiarazione con cui attesta che le opere sono state eseguite in conformità ai requisiti di cui al presente Regolamento (fac-simile, allegato D).

C.2 ORGANIZZAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI

Nell'ambito della struttura sede dell'attività educativa devono essere individuati tutti gli spazi interni indicati di seguito e idonei spazi esterni.

Spazi Interni

Gli spazi interni dell'asilo nido sono costituiti da :

- a) servizi generali i quali sono: lavanderia, ripostigli, dispensa e cucina;
- b) spazi riservati alle bambine e ai bambini;
- c) spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori;

Gli spazi riservati ai bambini sono:

- zona accoglienza;
- zona e locali per giochi, attività individuali e di piccolo gruppo;
- locali per il riposo;
- locale refezione;
- locali per l'igiene personale.

I locali destinati all'igiene personale dei bambini devono essere attrezzati con :

- almeno un fasciatoio (larghezza del piano 120/160 cm) ogni 24 bambini;
- una vasca – lavabo posta ad altezza di educatore;
- un lavabo a canale con un minimo di 2 rubinetti ogni 12 bambini;
- una dotazione di sanitari non inferiore ad uno igienico ogni 10 bambini, di dimensioni adeguate all'età di questi ultimi.

Gli spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori sono:

- zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e di gruppo;
- spogliatoi;
- servizi igienici;

Spazi esterni

Il servizio deve disporre di spazi esterni alla struttura idonei ad una fruizione agevole e sicura da parte delle bambine e dei bambini.

In generale gli spazi esterni devono essere il più possibile privi di rischi, e in particolare essere:

- recintati con accesso sicuro e protetto;
- su un terreno almeno in parte pianeggiante;
- privi di elementi pericolosi e sporgenti quali tombini, pozzetti o cordoli;

Le aree-gioco all'aperto devono essere progettate secondo la norma UNI 11123. Tutti i giochi presenti per essere utilizzati devono risultare correttamente progettati, installati e mantenuti conformemente alle indicazioni contenute nelle norme tecniche, UNI-EN 1176 e UNI-EN 1177.

C. 3 RICETTIVITA'

La ricettività della struttura è determinata dal titolare dell'attività ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento Regionale 13/2006, e successive modificazioni ed integrazioni.

La ricettività massima, come sopra determinata, può tuttavia essere ulteriormente limitata dai seguenti fattori:

- dotazione di servizi igienici per i bambini;
- numero e caratteristiche dimensionali delle vie d'esodo e delle uscite di sicurezza;
- caratteristiche dimensionali della cucina e degli spazi destinati alla refezione.

La ricettività dovrà pertanto esplicitamente risultare da apposito calcolo e raffronto tra i parametri sopra indicati.

I soggetti gestori potranno iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura, nella misura massima del 15%, calcolato sul numero dei bambini effettivamente iscritti, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico tra educatori e bambini.

Il nido d'infanzia può essere aggregato ad altri servizi educativi.

C. 4 STRUTTURE, FINITURE, ATTREZZATURE E ARREDI

Tutte le costruzioni sede dell'attività educativa devono essere dotate di certificato di collaudo statico. Inoltre, si deve attestare la capacità delle strutture orizzontali a sopportare i carichi di esercizio previsti dal D.M. 16.01.1996.

Si deve garantire, ai sensi del D.M. 236/1989 (previsto in attuazione alla L. 13/1989) la completa accessibilità a tutti i locali ed a tutti gli spazi della struttura educativa ai soggetti con diversa abilità.

I pavimenti devono essere lavabili, complanari e antisdrucciolevoli.

Le pareti devono essere rivestite e/o tinteggiate e non devono presentare spigoli vivi.

I parapetti delle finestre devono essere di altezza minima pari a 100 cm e privi di elementi che possono consentire il raggiungimento del davanzale; i vetri degli infissi e le eventuali pareti vetrate devono essere del tipo antinfortunistico.

I diversi spazi devono essere attrezzati con strutture, arredi, giochi e angoli-gioco adeguati alle diverse età ed alle differenti esigenze educative e che delimitino lo spazio in proposte educative tematiche.

Gli arredi devono essere sicuri e non presentare alcun tipo di rischio, con particolare riferimento all'utilizzo, all'incendio, al benessere respiratorio/olfattivo. Il titolare dell'attività deve dunque attestare, mediante apposite certificazioni e dichiarazioni, che arredi e giochi sono conformi, alle normative vigenti in materia:

- Mobili contenitori: UNI 8596
- Seggioloni: UNI EN 14988
- Specchi e vetri: UNI 7697
- Imbottiti (giochi morbidi): UNI EN 1021
- Giocattoli: EN 71 e marchio di conformità CE.

Per tutti gli arredi per i quali non esiste una normativa comunitaria specifica si applicano le disposizioni del D.Lgs.n. 206 del 06.09.2005 (Codice del Consumo), Parte IV, Titoli I e II, artt. Da 102 a 127.

C. 5 REQUISITI GENERALI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI

Per quanto attiene ai locali in cui si svolge l'attività educativa, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

Spazi riservati ai bambini e zone per colloqui, riunioni, lavoro individuale o di gruppo:

- l'altezza dei locali deve essere non inferiore a 2,70 m;
- L'aerazione richiesta deve essere pari a 1/8 della superficie del pavimento del locale;
I locali devono usufruire di illuminazione naturale; la superficie illuminante minima non può essere inferiore a un 1/8 della superficie di pavimento del locale e deve essere distribuita in maniera da garantire una illuminazione uniforme; almeno il 70% delle superfici illuminanti di ogni singolo locale deve provenire direttamente da aperture prospettanti su spazi esterni; sono consentite aerazione e illuminazione artificiali integrative, attraverso apparecchiature elettriche e meccaniche, le cui caratteristiche (per intensità e qualità della luce, nonché per la distribuzione ed il tipo delle sorgenti luminose) devono consentire il raggiungimento dei parametri stabiliti dalle norme UNI 10380;
- Deve essere assicurata la presenza di dispositivi per il riscaldamento invernale e per l'eventuale raffrescamento in numero tale da garantire un benessere termo-igrometrico ottimale, conformemente al D.Lgs.192/2005 alla L. 10/1991.
- I pavimenti devono essere facilmente lavabili, complanarie e antisdrucchiolevoli
- deve essere garantito il rispetto dei requisiti acustici come stabilito dal D.M. 18 dicembre 1975 e successive modifiche ed integrazioni e da ogni normativa di riferimento.

Spazi e locali funzionali all'attività, quali corridoi, spogliatoi, lavanderia:

- l'altezza dei locali non deve essere inferiore a 2,40 m.
- aerazione e illuminazione possono essere sia naturali, sia artificiali;
- deve essere assicurata la presenza di dispositivi per il riscaldamento invernale;
- i pavimenti devono essere facilmente lavabili, complanari e antisdrucchiolevoli.
- gli spogliatoi non possono avere accesso diretto dagli spazi riservati ai bambini e zone per colloqui, riunioni, lavoro individuale o di gruppo e dagli spazi e locali accessori, se non attraverso apposito disimpegno.

Servizi igienici:

- l'altezza media dei locali deve essere non inferiore a 2,40 m;
- aerazione e illuminazione possono essere sia naturali sia artificiali;
- deve essere assicurata la presenza di dispositivi per il riscaldamento invernale;
- i pavimenti devono essere facilmente lavabili, complanari e antisdrucchiolevoli;
- le pareti devono essere rivestite almeno fino a 2,00 m di altezza e nella parte restante tinteggiate;
- deve essere presente almeno un servizio igienico per il personale educativo e non, e laddove necessario, prevista adeguata suddivisione dei servizi igienici tra il personale di sesso maschile e femminile;
- i servizi igienici non possono avere accesso diretto dagli spazi riservati ai bambini e zone per colloqui, riunioni, lavoro individuale o di gruppo e dagli spazi e locali accessori, se non attraverso apposito disimpegno;

Spazi e locali accessori, quali ripostigli e locali simili:

non sono prescritti requisiti minimi dimensionali, né di aerazione e illuminazione, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

Per quanto qui non espressamente riportato fa fede il Regolamento Edilizio Comunale vigente e la normativa vigente in materia.

C. 6 IMPIANTI TECNOLOGICI

Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere progettati da tecnico abilitato e realizzati in conformità alla legge 1 marzo 1968, n.186 e successive modificazioni ed integrazioni. La rispondenza di tali impianti deve

essere attestata, per l'attività specifica in questione, con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n.46 e successivi regolamenti di attuazione.

Ai fini della prevenzione incendi e della sicurezza degli utenti deve essere posta particolare attenzione alle seguenti regole:

- a) il quadro elettrico generale, opportunamente segnalato, deve essere ubicato in posizione facilmente raggiungibile e accessibile, anche in caso d'incendio o di altra emergenza, al fine di porre fuori tensione l'impianto stesso; tutti gli apparecchi di comando, protezione e manovra devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono;
- b) i locali, comprese le vie d'uscita, devono essere dotati di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento, lungo le vie di uscita, per un tempo di almeno 60 minuti; l'illuminazione di sicurezza deve essere prevista anche all'esterno dei locali in corrispondenza delle porte.

Impianti termici e di adduzione gas

Gli impianti di riscaldamento e di condizionamento devono essere progettati da tecnico abilitato e realizzati in conformità alla legge 9 gennaio 1991, n.10 e al D.Lgs.192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli impianti di adduzione gas, se di potenza superiore a 35 KW, devono rispettare le norme emanate con decreto del Ministero dell'Interno 12 aprile 1996; se di potenza inferiore, la norma tecnica UNI 7129. La rispondenza di tali impianti, nella loro interezza, deve essere attestata, per l'attività specifica in questione, con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 e successivi regolamenti di attuazione.

Non possono essere usati elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per la variazione termica degli ambienti.

C. 7 GESTIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

Il titolare dell'attività è responsabile del mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza degli utenti e del personale.

Il titolare dell'attività deve pertanto:

- adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni;
- attuare le misure di prevenzione incendi previste dal D.M. 10 marzo 1998 per i luoghi di lavoro e dal D.M. 26 agosto 1992 in relazione alla ricettività della struttura e richiedere l'apposito certificato (C.P.I.) al Comando Provinciale di zona dei VV.F; qualora l'attività non sia soggetta ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VV. F, ai sensi del D.M. 16 Febbraio 1982, è necessario comunque presentare al Comune un'attestazione, corredata da apposita documentazione redatta da un tecnico abilitato, comprovante il rispetto della normativa di prevenzione incendi.

Al fine di garantire la costante sicurezza della struttura deve, inoltre, essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni ottimali, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio. In particolare deve essere garantita la sicurezza degli utenti e degli addetti in caso di emergenza.

Il piano deve prevedere le seguenti azioni:

- controllare per prevenire gli incendi;
- informare gli utenti e il personale sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
- garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie d'uscita;
- garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti tecnologici;

- fornire assistenza e collaborazione ai vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza.

Apposito cartello da porre bene in vista deve riportare i principali numeri telefonici utili e indicare le misure di primo soccorso.

All'ingresso della struttura devono essere esposte bene in vista le istruzioni relative al comportamento degli utenti in caso di emergenza.

In particolare deve essere apposta una planimetria generale per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- delle scale e delle vie di esodo;
- dei presidi di sicurezza disponibili;
- del dispositivo di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'elettricità e dell'acqua;
- del quadro elettrico generale;
- dei locali che presentano un rischio specifico.

La struttura deve essere dotata di idonea segnaletica conforme al D.Lgs. 493/1996 e finalizzata principalmente all'indicazione dei percorsi e delle vie di esodo, dei presidi di sicurezza e al riconoscimento dei luoghi.

Il titolare dell'attività deve istituire un registro dei controlli degli impianti tecnologici e dei presidi di sicurezza ove annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti nel tempo, nonché i risultati delle verifiche periodiche di legge. Il registro deve essere tenuto presso la struttura a disposizione degli organi di vigilanza.

C. 8 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER CUCINE E REFETTORI

Cucine

La preparazione del pasto all'interno della struttura è obbligatoria per i servizi che accolgono bambini di età inferiore a dodici mesi.

In caso di nido d'infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi mensa di questi ultimi, che devono comunque garantire la preparazione di uno specifico menù giornaliero.

Nelle strutture educative al cui interno è prevista la produzione del pasto deve essere presente un locale-cucina dimensionato, attrezzato e preventivamente autorizzato ai sensi della vigente normativa di prevenzione incendi, igiene, sanità e sicurezza alimentare.

Qualora l'attività specifica non sia soggetta ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VV.F. , ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, è necessario comunque presentare al Comune un'attestazione, corredata da apposita documentazione redatta da un tecnico abilitato, comprovante il rispetto della normativa di prevenzione incendi o delle norme tecniche UNI di riferimento.

Il locale di cucina deve essere di dimensioni e forma tale da permettere lo svolgimento in modo razionale delle funzioni cui è destinato. In ogni caso deve essere prevista una superficie pari a 2 mq per operatore, con un minimo assoluto di 14 mq, e un'altezza non inferiore a 2,70 m. In particolare l'organizzazione del locale deve consentire una corretta prassi igienica impedendo la "contaminazione crociata" fra le materie prime alimentari e i prodotti finiti; ciò tramite distinzione dei percorsi "sporco e pulito". A tale scopo deve essere predisposto e presentato alla competente Azienda Unità Sanitaria Locale un adeguato piano di autocontrollo ai sensi del D.Lgs. 155/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'aerazione deve essere garantita mediante superfici apribili direttamente all'esterno, in modo tale da evitare ristagni d'aria e favorire sia i moti convettivi per la circolazione dell'aria interna sia i ricambi d'aria eventualmente anche da incentivare mediante appositi dispositivi quali gli evacuatori statici.

La minima superficie di aerazione richiesta è pari a 1/8 della superficie di pavimento del locale. Ai fini della verifica della superficie di aerazione sono computati, per un'incidenza non superiore al 50% della superficie minima prescritta, anche i portoni e le porte prospettanti direttamente all'esterno.

L'illuminazione naturale deve essere quanto più possibile uniforme e congruente con la capacità illuminante di ogni singola apertura. Almeno il 70% delle superfici illuminate del locale deve provenire direttamente da aperture prospettanti su spazi esterni.

Fermo restando il rispetto del fattore di luce diurna previsto dalle norme vigenti, la superficie illuminante non può essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento del locale.

Gli apparecchi di cottura devono essere dotati di sensore di assenza di fiamma (termocoppia), di cappa di aspirazione dei fumi con sbocco diretto all'esterno tramite condotto di evacuazione prolungato oltre la sommità del tetto adiacente più alto.

All'interno del locale cucina devono essere presenti un numero adeguato di piani di lavoro lisci e lavabili (preferibilmente in acciaio inox) e di lavelli alimentati con acqua calda e fredda, tra i quali:

- un lavamani per il personale dotato di rubinetteria a pedale, distributore di sapone e asciugamano monouso;
- un lavabo per il lavaggio dei prodotti alimentari, distinto dal lavamani del personale.

Deve essere inoltre individuata un'area per lo stoccaggio e il lavaggio di utensili e piatti sporchi.

Tutte le superfici (pavimenti e rivestimenti) devono essere facilmente lavabili o disinfettabili.

L'altezza minima dei rivestimenti deve essere pari a 200 cm dal pavimento.

Le porte interne devono essere facilmente pulibili e disinfettabili.

Le finestre devono essere dotate di reti anti-insetti facilmente rimovibili per la pulizia.

Nel caso che il pasto sia fornito dall'esterno in formato multi-porzione, deve essere presente un locale sporzionamento dimensionato, attrezzato e preventivamente autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di igiene e sanità dotato di lavabo e di un piano di appoggio contenitori (preferibilmente in acciaio). I pasti dovranno essere porzionati e serviti da personale addetto, nel rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sanità e in possesso di tessera sanitaria, provvisto di idoneo vestiario.

Nei casi in cui il pasto sia fornito dall'esterno in formato mono-porzione, è comunque necessario garantire il rispetto delle buone prassi igieniche.

Refettori

I locali destinati alla consumazione del pasto devono essere dimensionati in base all'indice standard minimo di 0,8 mq per bambino e avere un'altezza minima di 2,70 mt.

I requisiti di aerazione e illuminazione devono essere i medesimi di quelli già indicati per le cucine.

Il pasto dei bambini deve essere proposto in piccoli gruppi, in un'atmosfera tranquilla al fine anche di facilitare l'autonomia dei bambini.

Nei casi in cui il pasto sia fornito dall'esterno in formato pluri-porzione, il locale refettorio deve essere dimensionato, attrezzato e preventivamente autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di igiene e sanità.

In tal caso è necessario individuare all'interno del locale-refettorio:

- un lavabo, fatti salvi i casi in cui per lo scodellamento si adoprino utensili mono-uso;
- un piano d'appoggio contenitori.

Nei casi in cui il pasto sia fornito dall'esterno in formato mono-porzione, l'utilizzo del locale refettorio non è soggetto a preventiva autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di igiene e sanità.

In tal caso è comunque necessario garantire il rispetto delle buone prassi igieniche.

I pasti prodotti dall'esterno devono essere forniti da una ditta autorizzata e trasportati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare.

A corredo della cucina e /o del refettorio devono essere presenti:

- uno spazio destinato a dispensa (solo in presenza di cucina);
- servizi igienici ad uso esclusivo del personale addetto i cui requisiti igienici generali sono indicati nel paragrafo C.5. Tali servizi devono essere ubicati in prossimità delle aree di lavoro, muniti di locale antibagno con lavabo provvisto di rubinetteria a pedale, acqua calda/fredda, distributori automatici di sapone liquido e asciugamani monouso; la porta dell'antibagno deve aprirsi verso l'esterno ed essere provvista di molla a chiusura automatica,
- un locale destinato a spogliatoio per il personale addetto, di superficie minima pari a 4 mq per 5 ausiliari; detto locale deve essere ventilato (in modo naturale o meccanizzato) e deve contenere armadietti a doppio scomparto pari al numero degli operatori;
- uno spazio destinato all'esclusivo stoccaggio di materiali e prodotti per la sanificazione.

C. 9 RISPETTO DELLA NORMATIVA

Per quanto non espressamente in contrasto con gli standard sopra definiti il riferimento è il D.M. 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica" e successive modificazioni ed integrazioni, il Regolamento edilizio comunale vigente e la normativa regionale vigente in materia di organizzazione e gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Allegato 2

CENTRO PER BAMBINI E BAMBINE

Caratteristiche: E' un servizio integrativo con caratteristiche educative, di gioco e culturali che prevede una fruizione continuativa del servizio all'interno di moduli organizzativi flessibili (da 2 a 5 giorni settimanali). La permanenza del bambino è minimo 3 ore e massimo 5 ore al giorno; pertanto i centri per bambine/i sono privi di servizio mensa. Al loro interno può essere garantita la colazione e/o merenda e deve essere previsto uno spazio idoneo al riposo dei bambini che ne manifestino la necessità.

Finalità: Educazione, socializzazione e promozione dell'autonomia.

Utenza: Bambine/i in età compresa tra 18 mesi e 3 anni senza esclusione per soggetti svantaggiati..

A) STANDARD ORGANIZZATIVI E DI QUALITA' PER SERVIZI DI NUOVA APERTURA O GIA' FUNZIONANTI

A. 1 RISORSE UMANE

Composizione

All'interno del centro per bambini opera una équipe multiprofessionale composta da personale educativo e personale con funzioni ausiliarie di addetto ai servizi generali. Deve essere inoltre prevista una funzione di coordinamento pedagogico ed organizzativo.

Quantità

Il personale educativo operante nel centro per bambini deve essere in rapporto massimo di 1 unità ogni 8 bambini iscritti.

Per quanto riguarda le funzioni ausiliarie, non viene indicato uno standard quantitativo, tuttavia le stesse devono essere organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura e al numero frequentanti, la pulizia e il riordino degli ambienti durante e/o al termine dell'orario quotidiano di apertura.

A. 2 PROFESSIONALITA' DEGLI OPERATORI

Si rimanda al punto A.2 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

A. 3 DOTAZIONE STRUMENTALE

La scelta dei materiali per il gioco e le attività deve:

- essere coerente con le attività progettate e allestite nel centro;
- offrire un'ampia gamma di esperienze (materiali "aperti", come sabbia, acqua, pongo, "relativamente aperti", come il lego, "chiusi" come i puzzle);
- consentire attività differenziate e varie.

Sono quindi necessarie attrezzature per il gioco in movimento, arredi e materiali per il gioco del "fare finta", materiali per le attività: artistiche, espressive, musicali, lettura e racconto.

I materiali e i giocattoli devono rispettare le norme di sicurezza relative al loro campo di applicazione e possedere ove previsto le dovute certificazioni CE specificate al punto B.4.

A. 4 CORRETTEZZA E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Si rimanda al punto A.4 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

A.5 PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL SERVIZIO

Il **progetto educativo** del servizio deve essere aggiornato ogni tre anni e deve contenere:

- l'esplicitazione degli obiettivi;
- la descrizione delle metodologie educative e delle modalità di documentazione e verifica;
- l'organizzazione della giornata;
- l'organizzazione degli spazi;
- l'individuazione dei momenti di partecipazione dei genitori;
- le forme di rapporto con il territorio;
- la descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione della qualità.

Partecipazione delle famiglie

La partecipazione delle famiglie alle scelte educative è assicurata attraverso incontri periodici per la presentazione del progetto educativo, nonché attraverso incontri di verifica sulle attività del servizio.

A.6 COLAZIONE E/O MERENDE

Possono essere somministrate colazioni/merende preconfezionate e/o porzionate, nell'ambito del piano organizzativo del servizio. Nel caso in cui le colazioni/merende vengano preparate in loco è necessario

un apposito locale nel quale ci si deve attenere alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 155/97 e successive modifiche ed integrazioni.

A.7 RISPETTO DELLA NORMATIVA E ASSICURAZIONI

Si rimanda al punto A.7 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

B) STANDARD TECNICO-STRUTTURALI PER SERVIZI DI NUOVA APERTURA O GIÀ FUNZIONANTI POSTI IN EDIFICI ESISTENTI

B.1 UBICAZIONE, DESTINAZIONE D'USO E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Si rimanda al punto B.1 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

B.2 ORGANIZZAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI

Nell'ambito della struttura sede dell'attività educativa devono essere individuati tutti gli spazi interni indicati di seguito e idonei spazi esterni.

Spazi Interni

Gli spazi interni del centro per bambini/e sono costituiti da:

- a) servizi generali;
- b) spazi riservati ai bambini/alle bambine;
- c) spazi riservati al personale e ai genitori.

I servizi generali sono:

- locale destinato a deposito per attrezzature materiale di pulizia;
- spazio preparazione merende.

Gli spazi riservati ai bambini/alle bambine hanno funzione di:

- accoglienza;
- laboratori, giochi, attività individuali e di piccolo gruppo;
- igiene personale dei bambini. I locali devono essere attrezzati con almeno un fasciatoio (larghezza del piano 120/160cm) ogni 24 bambini, una vasca-lavabo posta ad altezza di educatore ed una dotazione di sanitari non inferiore ad un vaso ogni 10 bambini, nonché un lavabo a canale con un minimo di 2 rubinetti ogni 12 bambini. Il vaso a sedere deve essere di dimensioni adeguate all'età dei bambini.

Gli spazi riservati al personale e ai genitori sono:

- zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e di gruppo;
- spogliatoi;
- servizi igienici.

Spazi Esterni

Il servizio deve disporre di spazi esterni alla struttura idonei ad una fruizione agevole e sicura da parte dei bambini.

Qualora lo spazio esterno sia mancante o insufficiente, possono essere utilizzati terrazzi o spazi di verde pubblico adiacenti, raggiungibili a piedi dai bambini, controllabili e idonei.

In generale gli spazi esterni devono essere il più possibile privi di rischi, e in particolare essere:

- recintati e con accesso sicuro e protetto;
- su terreno almeno in parte pianeggiante;
- privi di elementi pericolosi e sporgenti quali tombini, pozzetti o cordoli.

Tutti i giochi presenti per essere utilizzati devono risultare correttamente progettati, installati e mantenuti conformemente alle indicazioni contenute nelle norme tecniche, UNI-EN 1176 e UNIEN 1177.

B.3 RICETTIVITA'

La recettività della struttura è determinata dal titolare dell'attività ai sensi dell'art.14, comma 1, del Regolamento Regionale n.13 del 20 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

La recettività massima, come sopra determinata, può tuttavia essere ulteriormente limitata dai seguenti fattori:

- dotazione di servizi igienici per i bambini;
- numero e caratteristiche dimensionali delle vie d'esodo e delle uscite di sicurezza;

La recettività dovrà pertanto esplicitamente risultare da apposito calcolo e raffronto tra i parametri sopra indicati.

B.4 STRUTTURE, FINITURE, ATTREZZATURE E ARREDI

Si rimanda al punto B.4 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

B.5 REQUISITI GENERALI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI

Si rimanda al punto B.5 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

B.6 IMPIANTI TECNOLOGICI

Si rimanda al punto B.6 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

B.7 GESTIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

Si rimanda al punto B.7 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

B.8 SPAZIO PREPARAZIONE COLAZIONE/MERENDE

Essendo nel centro per bambini prevista solamente una colazione o merenda, è sufficiente uno spazio adeguatamente disimpegnato e inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature minime (frigo, lavello, piano di lavoro con scaldabiberon o eventuale apparecchio per cottura, pensili chiusi per il ricovero degli alimenti confezionati; pareti lavabili e retina antiisnetti alle finestre)

Qualora sia ritenuta opportuna la presenza di un apparecchio a gas, l'impianto deve avere una portata termica complessiva non superiore a 35 kW e deve essere rispondente alle norme UNI 7129.

Per quanto non specificatamente previsto ci si deve attenere alle disposizioni contenute nel D. Lgs.155/97 e successive modifiche ed integrazioni.

B.9 RISPETTO DELLA NORMATIVA

Si rimanda al punto B.9 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

C) STANDARD TECNICO-STRUTTURALI PER SERVIZI DI NUOVA APERTURA POSTI IN EDIFICI REALIZZATI SPECIFICATAMENTE PER L'USO SOCIO-EDUCATIVO

C.1 UBICAZIONE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Si rimanda al punto C.1 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

C.2 ORGANIZZAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI

Nell'ambito della struttura sede dell'attività educativa devono essere individuati tutti gli spazi interni indicati di seguito e idonei spazi esterni.

Spazi Interni

Gli spazi interni del centro per bambini/e sono costituiti da:

- servizi generali;
- spazi riservati ai bambini/alle bambine;
- spazi riservati al personale e ai genitori.

I servizi generali sono:

- locale destinato a deposito per attrezzature materiale di pulizia;
- spazio preparazione merende.

Gli spazi riservati ai bambini/alle bambine hanno funzione di:

- accoglienza;
- laboratori, giochi, attività individuali e di piccolo gruppo;
- igiene personale dei bambini. I locali devono essere attrezzati con almeno un fasciatoio (larghezza del piano 120/160cm) ogni 24 bambini, una vasca-lavabo posta ad altezza di educatore ed una dotazione di sanitari non inferiore ad un vaso ogni 10 bambini, nonché un lavabo a canale con un minimo di 2 rubinetti ogni 12 bambini. Il vaso a sedere deve essere di dimensioni adeguate all'età dei bambini.

Gli spazi riservati al personale e ai genitori sono:

- zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e di gruppo;
- spogliatoi;
- servizi igienici.

Spazi Esterni

Il servizio deve disporre di spazi esterni alla struttura idonei ad una fruizione agevole e sicura da parte dei bambini.

Qualora lo spazio esterno sia mancante o insufficiente, possono essere utilizzati terrazzi o spazi di verde pubblico adiacenti, raggiungibili a piedi dai bambini, controllabili e idonei.

In generale gli spazi esterni devono essere il più possibile privi di rischi, e in particolare essere:

- recintati e con accesso sicuro e protetto;
- su terreno almeno in parte pianeggiante;
- privi di elementi pericolosi e sporgenti quali tombini, pozzetti o cordoli.

Tutti i giochi presenti per essere utilizzati devono risultare correttamente progettati, installati e mantenuti conformemente alle indicazioni contenute nelle norme tecniche, UNI-EN 1176 e UNI-EN 1177.

C. 3 RICETTIVITA'

Si rimanda al precedente punto B.3.

C. 4 STRUTTURE, FINITURE, ATTREZZATURE E ARREDI

Si rimanda al punto C.4 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

C. 5 REQUISITI GENERALI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI

Si rimanda al punto C.5 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

C. 6 IMPIANTI TECNOLOGICI

Si rimanda al punto C.6 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

C. 7 GESTIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

Si rimanda al punto C.7 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

C.8 SPAZIO PREPARAZIONE COLAZIONE/MERENDE

Si rimanda al precedente punto B.8.

C. 9 RISPETTO DELLA NORMATIVA

Si rimanda al precedente punto B9.

Caratteristiche: E' un servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale; prevede la presenza contemporanea di bambini e genitori o altri adulti che quotidianamente si occupano della cura del bambino. La frequenza è al massimo di 3 ore quotidiane per alcuni giorni la settimana o in fasce antimeridiane o pomeridiane.

Finalità: Educazione e socializzazione per bambini e adulti. Confronto e condivisione di saperi e modelli educativi tra gli adulti.

Utenza: bambini in età compresa tra 3 mesi e 3 anni con le loro famiglie compresi eventuali fratelli più grandi (massimo 6 anni), senza esclusione per i soggetti svantaggiati.

I centri per bambine e bambini e le famiglie sono privi di servizio mensa, possono, tuttavia, garantire il servizio merenda. All'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano; deve comunque essere previsto uno spazio idoneo al riposo delle bambine e dei bambini che ne manifestino la necessità.

A) STANDARD ORGANIZZATIVI E DI QUALITA' PER SERVIZI DI NUOVA APERTURA O GIA' FUNZIONANTI

A. 1 RISORSE UMANE

Composizione

All'interno del centro per bambini opera una équipe multiprofessionale composta da personale educativo e personale con funzioni ausiliarie di addetto ai servizi generali. Deve essere inoltre prevista una funzione di coordinamento pedagogico ed organizzativo.

Quantità

Si prevede la presenza di 2 educatori.

Per quanto riguarda le funzioni ausiliarie, non viene indicato uno standard quantitativo, tuttavia le stesse devono essere organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura e al numero frequentanti, la pulizia e il riordino degli ambienti durante e/o al termine dell'orario quotidiano di apertura.

A. 2 PROFESSIONALITA' DEGLI OPERATORI

Si rimanda al punto A.2 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

A. 3 DOTAZIONE STRUMENTALE

La scelta dei materiali per il gioco e le attività deve:

- essere coerente con le attività progettate e allestite nel centro;
- offrire un'ampia gamma di esperienze;
- consentire attività differenziate e varie.

Relativamente ai materiali per le attività degli adulti, devono essere presenti tutti i materiali necessari alle attività progettate.

I materiali e i giocattoli devono rispettare le norme di sicurezza relative al loro campo di applicazione e possedere ove previsto le dovute certificazioni CE specificate al punto B.4.

A. 4 CORRETTEZZA E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Si rimanda al punto A.4 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

A.5 PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL SERVIZIO

Il progetto educativo del servizio deve essere aggiornato ogni tre anni e deve contenere:

- l'esplicitazione degli obiettivi;
- la descrizione delle metodologie educative e delle modalità di documentazione e verifica;
- l'organizzazione degli spazi;
- le forme di rapporto con il territorio;
- la descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione della qualità.

A.6 COLAZIONE E/O MERENDE

Si rimanda al punto A.6 dell'allegato 2 (Centri per bambini e bambine).

A.7 RISPETTO DELLA NORMATIVA E ASSICURAZIONI

Si rimanda al punto A.7 dell'allegato 2 (Centri per bambini e bambine).

B) STANDARD TECNICO-STRUTTURALI PER SERVIZI DI NUOVA APERTURA O GIÀ FUNZIONANTI POSTI IN EDIFICI ESISTENTI

B.1 UBICAZIONE, DESTINAZIONE D'USO E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Si rimanda al punto B.1 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

B.2 ORGANIZZAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI

Si rimanda al punto B.2 dell'allegato 2 (Centri per bambini e bambine).

B.3 RICETTIVITA'

La recettività della struttura è determinata dal titolare dell'attività ai sensi dell'art.18, comma 1, del Regolamento Regionale n.13 del 20 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

La recettività massima, come sopra determinata, può tuttavia essere ulteriormente limitata dai seguenti fattori:

- dotazione di servizi igienici per i bambini;
- numero e caratteristiche dimensionali delle vie d'esodo e delle uscite di sicurezza;

La recettività dovrà pertanto esplicitamente risultare da apposito calcolo e raffronto tra i parametri sopra indicati.

B.4 STRUTTURE, FINITURE, ATTREZZATURE E ARREDI

Si rimanda al punto B.4 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

B.5 REQUISITI GENERALI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI

Si rimanda al punto B.5 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

B.6 IMPIANTI TECNOLOGICI

Si rimanda al punto B.6 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

B.7 GESTIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

Si rimanda al punto B.7 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

B.8 SPAZIO PREPARAZIONE COLAZIONE/MERENDE

Essendo nel centro per bambini prevista solamente una colazione o merenda, è sufficiente uno spazio adeguatamente disimpegnato e inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature minime (frigo, lavello, piano di lavoro con scaldabiberon o eventuale apparecchio per cottura, pensili chiusi per il ricovero degli alimenti confezionati; pareti lavabili e retina antiisnetti alle finestre)

Qualora sia ritenuta opportuna la presenza di un apparecchio a gas, l'impianto deve avere una portata termica complessiva non superiore a 35 kW e deve essere rispondente alle norme UNI 7129.

Per quanto non specificatamente previsto ci si deve attenere alle disposizioni contenute nel D. Lgs.155/97 e successive modifiche ed integrazioni.

B.9 RISPETTO DELLA NORMATIVA

Si rimanda al punto B.9 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

C) STANDARD TECNICO-STRUTTURALI PER SERVIZI DI NUOVA APERTURA POSTI IN EDIFICI REALIZZATI SPECIFICATAMENTE PER L'USO SOCIO-EDUCATIVO

C.1 UBICAZIONE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Si rimanda al punto C.1 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

C.2 ORGANIZZAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI

Si rimanda al precedente punto B.2.

C. 3 RICETTIVITA'

Si rimanda al precedente punto B.3.

C. 4 STRUTTURE, FINITURE, ATTREZZATURE E ARREDI

Si rimanda al punto C.4 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

C. 5 REQUISITI GENERALI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI

Si rimanda al punto C.5 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

C. 6 IMPIANTI TECNOLOGICI

Si rimanda al punto C.6 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

C. 7 GESTIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

Si rimanda al punto C.7 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

C.8 SPAZIO PREPARAZIONE COLAZIONE/MERENDE

Si rimanda al precedente punto B.8.

C. 9 RISPETTO DELLA NORMATIVA

Si rimanda al precedente punto B9.

Allegato 4

SPAZIO GIOCO

Caratteristiche: E' un servizio con caratteristiche ludiche che prevede modalità di frequenza secondo criteri di massima flessibilità e per una fruizione saltuaria di massimo 12 giorni al mese, che tuttavia deve garantire una partecipazione proficua allo svolgimento delle attività.

(in questa unità d'offerta devono essere compresi baby-parking e ludoteche)

Gli spazi gioco sono privi di servizio mensa, possono tuttavia garantire il servizio colazione e/o merenda; al loro interno deve essere previsto uno spazio idoneo al riposo dei bambini che ne manifestino la necessità. La presenza del bambino non può superare le 5 ore giornaliere. I bambini oltre i 36 mesi possono frequentare secondo criteri di massima flessibilità.

Finalità: Gioco e socializzazione.

Utenza: Bambini in età compresa tra 12 mesi e 5 anni, senza esclusione soggetti svantaggiati.

A) STANDARD ORGANIZZATIVI E DI QUALITA' PER SERVIZI DI NUOVA APERTURA O GIA' FUNZIONANTI

A. 1 RISORSE UMANE

Composizione

All'interno dello spazio gioco opera una équipe multiprofessionale composta da educatori animatori con funzioni ludico ricreative e personale con funzioni di ausiliario addetto ai servizi generali.

Quantità

Il personale educativo operante nello spazio gioco deve essere in rapporto massimo di 1 unità ogni 8 bambini iscritti di età compresa fra 12 e 36 mesi, 1 unità ogni 10 bambini iscritti di età compresa fra 36 mesi e 5 anni; non può essere superato il rapporto medio di una unità ogni 9 bambini iscritti nel caso vengano accolte età diverse.

Per quanto riguarda le funzioni ausiliarie, non viene indicato uno standard quantitativo, tuttavia le stesse devono essere organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura e al numero frequentanti, la pulizia e il riordino degli ambienti durante e/o al termine dell'orario quotidiano di apertura.

A. 2 PROFESSIONALITA' DEGLI OPERATORI

Gli educatori animatori devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.17, comma 5, della L.R. 30/2005 e ss.mm.ii.: diploma di scuola media superiore e dell'attestato di qualifica di educatore animatore rilasciato da agenzie formative accreditate, a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione riconosciuto dalla Regione.

Fino al 31/12/2010, la funzione di educatore animatore può continuare ad essere svolta dai soggetti di cui all'art.23, commi 4 e 4 bis, della L.R. 30/2005 e ss.mm.ii. Per il periodo di validità del Piano

triennale regionale (2008-2010) sono, inoltre, ammessi anche i seguenti titoli di studio: Diploma di dirigente di comunità, Diploma di tecnico di servizi sociali e assistente di comunità infantile, Operatore di servizi sociali e assistente all'infanzia.

A far data dal 1° gennaio 2011 sono ritenuti validi per l'accesso alle funzioni di educatore animatore i soli titoli di studio previsti dall'articolo 17, comma 5, della L.R. 30/2005 e ss.mm.ii. e gli altri titoli dichiarati equipollenti o equiparati.

Il personale ausiliario deve essere in possesso del diploma della scuola dell'obbligo.

Ulteriori disposizioni sul personale e sull'omogeneità dei titoli di studio possono essere adottate all'interno del vigente Piano triennale del sistema integrato dei servizi.

A. 3 DOTAZIONE STRUMENTALE

La scelta dei materiali per il gioco e le attività deve:

- essere coerente con le attività progettate e allestite nello spazio gioco;
- offrire un'ampia gamma di esperienze in relazione allo sviluppo delle competenze motorie, espressive, artistiche e logico linguistiche. I materiali devono essere adeguati alle diverse età dei bambini.

I materiali e i giocattoli devono rispettare le norme di sicurezza relative al loro campo di applicazione e possedere ove previsto le dovute certificazioni CE specificate al punto B.4.

A. 4 CORRETTEZZA E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Si rimanda al punto A.4 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

A.5 PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL SERVIZIO

Il **progetto educativo** del servizio deve essere aggiornato ogni tre anni e deve contenere:

- l'esplicitazione degli obiettivi;
- la descrizione delle metodologie educative e delle modalità di documentazione;
- l'organizzazione degli spazi;
- la descrizione delle modalità di verifica dei percorsi.

Partecipazione delle famiglie

La partecipazione delle famiglie alle scelte educative è assicurata attraverso incontri periodici per la presentazione del progetto educativo, nonché attraverso incontri di verifica sulle attività del servizio.

A.6 COLAZIONE E/O MERENDE

Possono essere somministrate colazioni/merende preconfezionate e/o porzionate, nell'ambito del piano organizzativo del servizio. Nel caso in cui le colazioni/merende vengano preparate in loco è necessario un apposito locale nel quale ci si deve attenere alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 155/97 e successive modifiche ed integrazioni.

A.7 RISPETTO DELLA NORMATIVA E ASSICURAZIONI

Si rimanda al punto A.7 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

B) STANDARD TECNICO-STRUTTURALI PER SERVIZI DI NUOVA APERTURA O GIÀ FUNZIONANTI POSTI IN EDIFICI ESISTENTI

B.1 UBICAZIONE, DESTINAZIONE D'USO E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Si rimanda al punto B.1 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

B.2 ORGANIZZAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI

Nell'ambito della struttura sede dell'attività devono essere individuati spazi interni e spazi esterni.

Spazi Interni

Gli spazi interni dello spazio gioco sono costituiti da:

- servizi generali
- spazi riservati ai bambini/alle bambine
- spazi riservati al personale

I servizi generali sono:

- locale destinato a deposito per attrezzature materiale di pulizia;
- spazio preparazione merende.

Gli spazi riservati ai bambini/alle bambine hanno funzione di:

- accoglienza;
- laboratori, giochi, attività individuali e di piccolo gruppo;
- igiene personale. I locali destinati all'igiene personale dei bambini devono essere attrezzati almeno con un fasciatoio (larghezza del piano 120/160cm) ogni 24 bambini, una vasca-lavabo posta ad altezza di educatore ed una dotazione di sanitari non inferiore ad un vaso ogni 10 bambini, nonché un lavabo a canale con un minimo di 2 rubinetti ogni 12 bambini.

Gli spazi riservati al personale sono:

- spogliatoi;
- servizi igienici.

Spazi Esterni

Il servizio deve disporre di spazi esterni alla struttura, idonei ad un'agevole fruizione da parte dei bambini; sono considerati idonei anche terrazzi e spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura, facilmente raggiungibili a piedi dai bambini.

B.3 RICETTIVITA'

La recettività della struttura è determinata dal titolare dell'attività ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Regolamento Regionale n.13 del 20 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. La recettività massima, come sopra determinata, può tuttavia essere ulteriormente limitata dai seguenti fattori:

- dotazione di servizi igienici per i bambini;
- numero e caratteristiche dimensionali delle vie d'esodo e delle uscite di sicurezza;

La recettività dovrà pertanto esplicitamente risultare da apposito calcolo e raffronto tra i parametri sopra indicati.

B.4 STRUTTURE, FINITURE, ATTREZZATURE E ARREDI

Si rimanda al punto B.4 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

B.5 REQUISITI GENERALI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI

Si rimanda al punto B.5 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

B.6 IMPIANTI TECNOLOGICI

Si rimanda al punto B.6 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

B.7 GESTIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

Si rimanda al punto B.7 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

B.8 SPAZIO PREPARAZIONE COLAZIONE/MERENDE

Essendo nello spazio giochi prevista solamente una colazione o merenda, è sufficiente uno spazio adeguatamente disimpegnato e inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature minime. Qualora sia ritenuta opportuna la presenza di un apparecchio a gas, l'impianto deve avere una portata termica complessiva non superiore a 35 kW e deve essere rispondente alle norme UNI 7129.

B.9 RISPETTO DELLA NORMATIVA

Si rimanda al punto B.9 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

C) STANDARD TECNICO-STRUTTURALI PER SERVIZI DI NUOVA APERTURA POSTI IN EDIFICI REALIZZATI SPECIFICATAMENTE PER L'USO SOCIO-EDUCATIVO

C.1 UBICAZIONE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Si rimanda al punto C.1 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

C.2 ORGANIZZAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI

Si rimanda al precedente punto B.2.

C. 3 RICETTIVITA'

Si rimanda al precedente punto B.3.

C. 4 STRUTTURE, FINITURE, ATTREZZATURE E ARREDI

Si rimanda al punto C.4 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

C. 5 REQUISITI GENERALI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI

Si rimanda al punto C.5 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

C. 6 IMPIANTI TECNOLOGICI

Si rimanda al punto C.6 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

C. 7 GESTIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

Si rimanda al punto C.7 dell'allegato 1 (Nido d'infanzia e nido aziendale).

C.8 SPAZIO PREPARAZIONE COLAZIONE/MERENDE

Si rimanda al precedente punto B.8.

C. 9 RISPETTO DELLA NORMATIVA

Si rimanda al precedente punto B9.

CENTRI RICREATIVI e SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'

I centri ricreativi e i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali, in considerazione della flessibilità organizzativa e del carattere periodico delle attività, al fine di ottenere l'autorizzazione devono essere in possesso esclusivamente del progetto educativo del servizio, ai sensi dell'art.35 del Regolamento Regionale n.13/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

I centri ricreativi sono servizi rivolti alle bambine e ai bambini a partire dai tre anni di età, hanno finalità ricreative e di animazione, sono caratterizzati da estemporaneità e occasionalità nella frequenza. Essi prevedono fruizioni temporanee o saltuarie durante la settimana e nei periodi estivi ed una presenza giornaliera per un ristretto numero di ore.

I centri ricreativi sono privi di servizio mensa e all'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano.

I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali sono interventi rivolti ai genitori che si configurano come creazione di strutture socio educative per l'infanzia e sostegno al ruolo e alle competenze genitoriali. Essi assolvono finalità educative nei confronti delle bambine e dei bambini e rivolgono una specifica attenzione a pratiche di relazione con le famiglie finalizzate a promuovere e sostenere il ruolo dei genitori; si caratterizzano come servizi educativi con una connotazione comunitaria e fortemente interattiva nei confronti delle famiglie, dove non solo si fa educazione insieme ma si sostiene la relazione tra genitori e figli.

I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali si intendono quali spazi famiglie, ovvero luoghi che favoriscono l'aggregazione e la socializzazione delle famiglie e degli adulti per consentire una comunicazione ed una elaborazione delle problematiche genitoriali, della crescita infantile, al fine di promuovere la individuazione e la messa in atto di risorse.

Per le attività dei servizi di sostegno alle funzioni genitoriali sono previsti luoghi informali di condivisione di esperienze e di discussione all'interno degli spazi destinati ai servizi socio educativi per la prima infanzia.

I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali, intesi quali spazi famiglie, debbono altresì intendersi come luoghi di messa in comunicazione dei temi della genitorialità, dell'infanzia e delle relazioni familiari coinvolgendo anche la rete dei diversi soggetti pubblici, privati, dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale operanti in quel territorio.

I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali svolgono le seguenti attività:

- azioni formative rivolte agli educatori sui temi della comunicazione e della relazione tra adulti;
- progetti di scambio e condivisioni di programmi ed attività tra servizi per la prima infanzia e le famiglie;
- programmi di formazione e di lavoro comuni tra educatori e operatori socio assistenziali ed educativi del territorio in un'ottica di lavoro di rete e di prevenzione.

Allegato 6

SEZIONI INTEGRATE TRA NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA

Le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia, denominate anche "Sezioni primavera" o "Sezioni ponte" sono servizi socio-educativi rivolti alle bambine e ai bambini in età compresa, di norma, tra i venti mesi e i trentasei mesi, tesi a favorire un qualificato inserimento graduale alla scuola d'infanzia attraverso la predisposizione di un contesto educativo in grado di accogliere la prima esperienza di socializzazione del bambino che non ha mai frequentato il nido e teso ad agevolare il passaggio graduale dal nido alla scuola dell'infanzia, promuovendo la continuità tra questi servizi anche attraverso una progettazione comune delle figure professionali coinvolte.

All'interno della programmazione didattica sono previsti momenti di attività specifiche per la fascia di età e momenti di attività comuni con i bambini più grandi frequentanti la scuola d'infanzia.

Il servizio prevede la fruizione continuativa da parte delle bambine e dei bambini, in un luogo di socialità, gioco, comunicazione con i coetanei, nonché di cura, in spazi opportunamente attrezzati e in attività educative che favoriscono un percorso di autonomia e di relazione guidata da personale specializzato.

Le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia prevedono il servizio di mensa che può essere messo a disposizione dall'istituzione ospitante, qualora ne sia provvista, e che deve, comunque, prevedere uno specifico menù giornaliero.

Anche quando non è possibile prevedere il riposo pomeridiano per ragioni di orario, le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia devono, comunque, prevedere uno spazio idoneo al riposo dei bambini che ne manifestino la necessità.

Requisiti di base per il servizio sono:

- la presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.);
- l'allestimento con arredi, materiali, macro-strutture, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- un orario di funzionamento flessibile che prevede un modulo orario di base (fino a 6 ore) ed un orario prolungato (fino a 8/9 ore);
- una dimensione contenuta del gruppo "omogeneo" di età, che può variare tra i 15 ed i 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato.
- un rapporto numerico insegnanti-bambini orientativamente non dovrebbe essere superiore a n.1 operatore ogni 10 bambini, comunque tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo, delle caratteristiche del progetto educativo con adeguata presenza di personale ausiliario qualificato. Il requisito del rapporto numerico personale/bambini può essere valutato in maniera flessibile rispetto all'organizzazione proposta per i servizi sottoposti a sperimentazione. Data la natura degli stessi, infatti, risulterebbe incongruo applicare un rapporto numerico prestabilito che potrebbe vanificare il carattere innovativo del servizio
- la predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
- l'allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.

Trattandosi di un progetto sperimentale, occorre mettere in evidenza gli elementi di qualità e di innovazione, che si riferiscono in particolare alla presenza di bambini di questa particolare fascia di età che richiedono una particolare «curvatura» del progetto educativo, come, ad esempio:

- cultura dell'accoglienza (strategie per l'inserimento graduale, rapporto con i genitori, ecc.),
- clima relazionale e affettivo (stabilità delle figure di riferimento, ecc.), attenzione ai bisogni primari dei bambini (alimentazione, pulizia, riposo, sicurezza),
- rapporto tra cura educativa e apprendimento,
- organizzazione degli spazi e dei momenti della giornata,
- forme di collegamento con esperienze precedenti e successive (nidi e scuole dell'infanzia).

Nel progetto può essere opportuno indicare anche le caratteristiche funzionali e pedagogiche degli spazi, degli arredi e delle macrostrutture gioco. È quanto mai opportuno che, oltre allo spazio-sezione, vi siano altri spazi dedicati (alimentazione, sonno, gioco, ecc.). Utile anche una possibile esemplificazione delle situazioni di una giornata-tipo del bambino.

Le famiglie contribuiscono con una retta ai costi per il funzionamento della nuova offerta educativa. La contribuzione richiesta alle famiglie che usufruiscono del nuovo servizio educativo integrativo è contenuta in una fascia parametrica che si colloca tra le rette richieste per la frequenza della scuola dell'infanzia e quella richiesta per i nidi d'infanzia, avuto riguardo alle particolari esigenze della fascia di età (igiene personale, alimentazione, cura, riposo, pulizia dei locali, ecc.).

Funzionalità e standard di base degli spazi interni

Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

- a) accoglienza;
- b) gioco;
- c) pranzo;
- d) riposo;

e) cambio e servizi igienici.

Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale delle bambine e dei bambini in attività di piccolo gruppo.

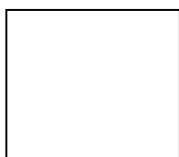
Gli spazi riservati al personale delle sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
- b) spogliatoi;
- c) servizi igienici.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al presente regolamento, alla normativa regionale vigente in materia di organizzazione e gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ed agli indirizzi regionali di attuazione della legge 285/97 "Servizi e interventi sociali ed educativi per l'infanzia e l'adolescenza" e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento regionale 13/2006 "Norme di attuazione della Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia", e ss.mm.ii., dell'accordo sancito dalla Conferenza unificata il 14 giugno 2007 riguardante l'avvio di una sperimentazione per servizi da destinare a bambini da 24 a 36 mesi e del Piano triennale del sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia 2008/10" approvato dal Consiglio Regionale il 3-6-2008

Il gestore del servizio deve utilizzare personale regolarmente assunto con profilo attinente alle mansioni svolte ed applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e gli accordi locali integrativi vigenti

Il gestore del servizio deve stipulare annualmente un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile professionale a tutela degli operatori e una polizza infortuni nei confronti dei bambini iscritti.



MARCA
DA
BOLLO

Allegato A

**AL SINDACO
del Comune di CASCIA
Piazza A.Moro, 3
06043 CASCIA**

**OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E AL FUNZIONAMENTO
DI SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA.**

¹

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Provincia _____ il ____/____/____

di nazionalità _____, residente a _____ Provincia _____

(1 in caso di cittadini non appartenenti all'Unione Europea occorre allegare copia del permesso di soggiorno)

in via/piazza _____ n. _____ C.A.P. _____

di conoscere e rispettare tutte le condizioni ed i requisiti previsti e prescritti dal citato regolamento del Comune di Cascia, approvato con D.C.C. n...del e dalla normativa vigente in materia;

di essere in possesso di tutti requisiti morali e di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività per la quale si richiede l'autorizzazione;

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso né provvedimenti amministrativi definitivi che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, impediscano l'esercizio o la continuazione dell'attività;

di essere a conoscenza che il Comune di Cascia, la A.S.L. 2 e gli altri organi competenti potranno effettuare idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e potrà effettuare verifiche sulla qualità del servizio effettuato;

di rispettare la normativa vigente in materia di tutela della privacy (D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.);

(eventuale) di impegnarsi a produrre la documentazione attestante la conformità e la sicurezza degli arredi e dei giochi, anche esterni, mediante planimetrie, relazioni, attestazioni o, in alternativa, mediante certificazione rilasciata da apposito ente certificatore accreditato dal SINAL;

Informativa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003

I dati personali acquisiti nell'ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini istituzionali. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Trevi, Responsabile è il Responsabile dei Servizi Sociali, Scuola e Sport.

Luogo e Data _____ Firma _____

Allega alla domanda i seguenti documenti:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto la domanda.
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000 (art. 47) a firma del legale rappresentante e/o titolare dell'attività, indicante gli operatori previsti, il titolo di studio, la qualifica, il tipo di contratto (fac-simile allegato B del Regolamento comunale);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000 (art. 46) relativa all'attestazione dei requisiti di onorabilità (fac-simile allegato C del Regolamento comunale); la dichiarazione va resa da: i componenti l'organo di amministrazione della società, cooperativa, ditta, ecc. e dal personale operante nella struttura;
- relazione tecnico-descrittiva della struttura completa del calcolo della ricettività, dalla quale risulti (preferibilmente seguendo l'articolato previsto degli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento), la conformità agli standard organizzativi e strutturali. L'elaborato deve essere redatto da tecnico abilitato e sottoscritto anche dal titolare dell'attività e corredato dell'attestazione di asseveramento di cui al fac-simile allegato D al presente regolamento;
- certificato di agibilità o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000 (art.47) con indicazione del numero della pratica e data di rilascio, o certificato sostitutivo;

- n.3 planimetrie dei locali, preferibilmente in scala 1:100, con indicazione della destinazione d'uso, della superficie e dell'altezza di ciascuno di essi;
- nel caso di servizi di cui al punto C) di ogni allegato al regolamento: n.3 planimetrie "as-built" in scala 1:200 o 1:500 dell'edificio in cui è inserita la struttura e dell'area esterna di pertinenza e n.3 planimetrie "as-built" in scala 1:100 degli impianti elettrici e idro-termo-sanitari;
- certificato di conformità degli impianti;
- documento valutazione dei rischi (D.V.R.) relativo all'attività;
- ove necessario, C.P.I. del Comando Provinciale di zona dei VV.F. o attestazione redatta da un tecnico abilitato;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000 (art.47) attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs.626/1994 e ss.mm.ii.;
- piano di gestione della sicurezza;
- autorizzazione sanitaria e/o registrazione ai sensi del Regolamento CE n.852/2004 per la cucina (se presente) e il refettorio;
- piano di autocontrollo, ove necessario, di cui al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari" e ss.mm.ii.;
- tabella dietetica approvata dai competenti Uffici della A.S.L. n.3 per i servizi che prevedono il pasto;
- nel caso di fornitura di pasti dall'esterno, nome del fornitore e autorizzazione sanitaria dello stesso;
- Regolamento di funzionamento;
- Progetto educativo (che deve specificare la tipologia e le finalità del servizio che si vuole attivare, dettagliare l'organizzazione del servizio offerto precisando l'organico e l'orario di apertura e chiusura del servizio.)
- documentazione attestante la conformità e la sicurezza degli arredi e dei giochi, anche esterni, mediante planimetrie, relazioni, attestazioni o, in alternativa, mediante certificazione rilasciata da apposito ente certificatore accreditato dal SINAL;

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N.445 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto

Nato a _____ il ____/____/____ cittadinanza _____

Residente a _____ via _____ n. _____

soggetto gestore/legale rappresentante della

struttura _____

consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci

dichiarazioni (art.76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere(art.75 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

che gli operatori impiegati nel servizio socio-educativo sopra citato sono:

1. nome e cognome _____ titolo di

studio _____

conseguito

a _____ il _____

contratto _____ qualifica _____

2. nome e cognome _____ titolo di

studio _____

conseguito

a _____ il _____

contratto _____ qualifica _____

3. nome e cognome _____ titolo di

studio _____

conseguito

a _____ il _____

contratto _____ qualifica _____

4. nome e cognome _____ titolo di

studio _____

conseguito

a _____ il _____

contratto _____ qualifica _____

Per ogni operatore va allegata la dichiarazione contenuta nel modulo 2.

Luogo e Data, _____ Firma del dichiarante* _____

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali che i dati raccolti dall'Ufficio Servizi Sociali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Trevi, _____ Firma del dichiarante* _____

* La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità a mezzo posta.

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N.445 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il ____ / ____ / ____ cittadinanza _____

Residente a _____ via

_____ n. _____

consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii."

Di non avere riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII, XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

Luogo e data, _____

Firma del dichiarante*

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., che i dati raccolti dall'Ufficio Regolazione Servizi, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data, _____

Firma del dichiarante*

* La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia del documento di identità a mezzo posta .

Allegato D
AL COMUNE DI CASCIA

ATTESTAZIONE DI ASSEVERAMENTO

IL SOTTOSCRITTO

Cognome

e

Nome

.....

C.F./Part.IVA..... Iscritto all'albo/collegio

dei..... della provincia di, al n°, in
qualità di tecnico abilitato e incaricato dal Sig.

residente a

via/piazza..... n..... per la presentazione di una
istanza di

Richiesta di permesso a costruire Denuncia di inizio attività

per.....
..... da
eseguirsi in località

su terreno (zonizzazione di P.R.G.)..... su immobile posto
via/piazza..... n..... individuati al N.C.T. al foglio
p.lla.....

consapevole di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli
artt.359 e 481 del Codice Penale, ed a conoscenza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni
mendaci o
che affermano fatti non conformi al vero, sotto la propria responsabilità:

A S S E V E R A

la conformità delle opere sopra indicate, ai requisiti di cui al Regolamento del Comune di Cascia per
l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei Servizi socio-educativi per la prima infanzia,
approvato con D.C.C. n.... del,

(Timbro e firma del progettista)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali contenuti in questo documento sono necessari al completamento della procedura amministrativa.
Sono garantiti all'interessato i diritti di cui al D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.

Data e luogo..... Firma

Allegato E

**AL SINDACO
del Comune di CASCIA
Piazza A.Moro, 3
06043 CASCIA**

**OGGETTO: DOMANDA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI
SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA.**

Il/la sottoscritto/a.....

altro tipo di variazione:

Informativa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003

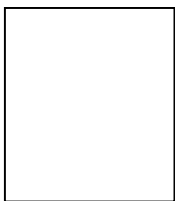
I dati personali acquisiti nell'ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini istituzionali. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Trevi, Responsabile è il Responsabile dei Servizi Sociali, Scuola e Sport.

Luogo e Data _____

Firma

Allega:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto la domanda;
- eventuale altra documentazione



Allegato F

**AL SINDACO DEL
COMUNE DI CASCIA
Piazza A.Moro, 3
06043 CASCIA**

**OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO PER
SEZIONI INTEGRATE TRA NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA**

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Provincia _____ il _____/_____/_____

di nazionalità ¹ _____, residente a _____ Provincia _____

(1 in caso di cittadini non appartenenti all'Unione Europea occorre allegare copia del permesso di soggiorno)

in via/piazza _____ n. _____ C.A.P. _____

Codice Fiscale |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

in qualità di titolare legale rappresentante della ditta/società denominata _____

con sede legale a _____ Provincia _____

via/piazza _____ C.A.P. _____

C.F./P.IVA |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

ai sensi del Regolamento regionale 13/2006 "Norme di attuazione della Legge regionale 22 dicembre 2005, n.30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia" e ss.mm.ii., del Regolamento comunale per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia e dell'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 14 giugno 2007 riguardante l'avvio di una sperimentazione per servizi da destinare a bambini da 24 a 36 mesi e del vigente Piano triennale del sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento per la **sezione primavera** inserita all'interno della scuola d'infanzia/asilo nido _____

con sede in _____ via _____ n. _____

A tale scopo, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del DPR 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE

i locali occupati dalla sezione primavera sono idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, sono rispettosi delle norme vigenti in materia e rispondono alle esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.). In particolare la struttura possiede:

- certificato di agibilità n. _____ rilasciato a _____ il _____
- piano di gestione della sicurezza elaborato in data _____ da _____
- responsabile per la sicurezza individuato nella persona di _____
- autorizzazione sanitaria per la cucina (se presente) n. _____ rilasciata il _____

- piano di autocontrollo, di cui al D.Lgs n. 155/97 elaborato il _____
i mq totali a disposizione dei bambini sono _____;
la sezione dispone dei seguenti spazi (elencare quelli dedicati e quelli in comune):

la sezione è allestita con arredi e materiali sicuri e conformi alle norme vigenti;
l'orario giornaliero di funzionamento è _____ per n.
_____ giorni alla settimana;

il gruppo sezione è formato da n. _____ bambini di età compresa fra _____ e _____ mesi;
nella sezione operano n. _____ educatrici e n. _____ addetti ai servizi generali;
il rapporto numerico educatori/bambini è 1/_____;
per il personale in servizio è prevista una specifica formazione;
il coordinamento pedagogico è affidato a _____
progetto educativo è stato elaborato per rispondere alle esigenze specifiche della fascia
d'età considerata e prevede forme di collegamento con le esperienze precedenti e
successive.

Informativa all'interessato ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n. 196/2003

I dati personali acquisiti nell'ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini istituzionali. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Trevi, Responsabile è il Responsabile dei Servizi Sociali, Scuola e Sport.

Luogo e Data _____

Firma _____

Allega i seguenti documenti:

- n.3 planimetrie dei locali, preferibilmente in scala 1:100, con indicazione della destinazione d'uso, della superficie e dell'altezza di ciascuno di essi;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 626/1994 e ss.mm.ii;
- copia del Regolamento di funzionamento;
- copia del Progetto educativo;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 , indicante gli operatori previsti, il titolo di studio, la qualifica, il tipo di contratto (fac-simile allegato B del Regolamento comunale)
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa all'attestazione dei requisiti di onorabilità (fac-simile allegato C del Regolamento comunale); la dichiarazione va resa dal personale operanti nella struttura;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto la domanda.

Allegato G

**AL SINDACO
del Comune di CASCIA**

**Piazza A.Moro, 3
06043 CASCIA**

OGGETTO: comunicazione inizio attività servizio socio-educativo per la prima infanzia.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Provincia _____ il _____
di nazionalità _____, residente a _____ Provincia _____
in via/piazza _____ n. _____ C.A.P. _____
Codice Fiscale |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
in qualità di titolare legale rappresentante della ditta/società denominata _____
con sede legale a _____ Provincia _____
via/piazza _____ C.A.P. _____
C.F./P.IVA |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

ai sensi della Legge Regionale 30/2005 "Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" e ss.mm.ii., del Regolamento Regionale 13/2006 "Norme di attuazione della Legge regionale 22 dicembre 2005, n.30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia" e ss.mm.ii., e del "Regolamento per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia" del Comune di Trevi

COMUNICA

di aver iniziato, in data _____, le attività del Servizio Socio-educativo di cui
all'autorizzazione al funzionamento n. _____ del _____ denominato _____
con sede in _____ via _____ n. _____
Tipologia: _____

Informativa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003

I dati personali acquisiti nell'ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini istituzionali. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Trevi, Responsabile è il Responsabile dei Servizi Sociali, Scuola e Sport.

Data _____

Firma*

* La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e trasmessa con

una fotocopia del documento di identità in co